



REGIONE CALABRIA

REGOLAMENTO REGIONALE

Regolamento Regionale 30 aprile 2024, n.4

Regolamento di attuazione della legge regionale 12 ottobre 2012 n. 45 “Gestione, tutela e valorizzazione del patrimonio forestale regionale”

Testo coordinato con le modifiche ed integrazioni di cui al Regolamento regionale 5 agosto 2025, n. 6.

**AI SENSI DELL'ARTICOLO 2, COMMA 4, DELLA LEGGE REGIONALE 6 APRILE 2011, N. 11,
IL PRESENTE TESTO COORDINATO HA SOLO CARATTERE INFORMATIVO**

Sommario

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Capo I – OGGETTO

Art. 1 – Oggetto

TITOLO II – SOPRASSUOLI BOSCATI

Capo I – NORME DI TUTELA FORESTALE

Art. 2 – Finalità

Art. 3 – Definizioni

Art. 4 – Trattamento dei boschi di neoformazione

Capo II – PIANIFICAZIONE E PROGETTO DI TAGLIO

Art. 5 – Programma Forestale Regionale

Art. 6 – Piano di gestione e assestamento forestale

Art. 7 – Piano di gestione e assestamento per i boschi pubblici

Art. 8 – Piano di gestione e assestamento per i boschi privati

Art. 9 – Piano Poliennale di taglio

Art.10 – Progetto di taglio

Capo III – NORME COMUNI A TUTTI I BOSCHI

Art. 11 – Finalità e criteri dei tagli boschivi

Art. 12 – Modalità di abbattimento

Art. 13 – Potatura e spalatura

Art. 14 – Allestimento e sgombero delle superfici utilizzate

Art. 15 – Esbosco dei prodotti

Art. 16 – Rinnovazione dei boschi

Art. 17 – Taglio del cespugliame

Art. 18 – Tutela della Biodiversità

Art. 19 – Alberi da destinare all'invecchiamento a tempo indefinito

Art. 20 – Alberi monumentali e boschi vetusti

Art. 21 – Norme per il transito e la sosta dei veicoli a motore

Capo IV – GESTIONE DEI BOSCHI CHE ASSOLVONO FUNZIONI PARTICOLARI

Art. 22 – Boschi posti in situazioni speciali

Art. 23 – Boschi in aree a rischio idrogeologico

Art. 24 – Boschi ripariali, boschi nei fossi e negli alvei

Art. 25 – Boschi in aree naturali protette

Art. 26 – Boschi ed aree ad uso ricreativo

Art. 27 – Boschi adiacenti alle sorgenti

Art. 28 – Boschi ed alberi di sughera

Capo V – NORME PARTICOLARI PER I BOSCHI GOVERNATI A CEDUO

Art. 29 – Epoca di taglio

Art. 30 – Turno minimo

Art. 31 – Estensione delle tagliate e autorizzazioni

Art. 32 – Comunicazioni di taglio

Art. 33 – Sfolli e diradamenti

Art. 34 – Cedui matricinati

- Art. 35 – Cedui composti
- Art. 36 – Cedui senza matricine
- Art. 37 – Modalità dei tagli

Capo VI – NORME PER I BOSCHI GOVERNATI A FUSTAIA

- Art. 38 – Definizioni e trattamento
- Art. 39 – Tagli intercalari, sfollamenti e diradamenti
- Art. 40 – Estensione delle tagliate e autorizzazioni
- Art. 41 – Trattamento dei soprassuoli transitori

Capo VII – MODALITÀ DI ESECUZIONE DELLE ALTRE ATTIVITÀ IN BOSCO

- Art. 42 – Carbonizzazione
- Art. 43 – Preparazione della carbonella
- Art. 44 – Raccolta dello strame, copertura morta o lettiera
- Art. 45 – Raccolta delle piante e dei prodotti secondari del bosco
- Art. 46 – Estrazione del ciocco d'erica
- Art. 47 – Resinazione
- Art. 48 – Raccolta e commercializzazione del materiale forestale di moltiplicazione

Capo VIII – RICOSTITUZIONE DEL SOPRASSUOLO FORESTALE

- Art. 49 – Norme per i Boschi danneggiati dal fuoco
- Art. 50 – Norme per le aree danneggiate da avversità meteoriche
- Art. 51 – Ripristino dei boschi danneggiati per mancata gestione

Capo IX –VIABILITÀ FORESTALE E SILVO-PASTORALE

- Art. 52 – Lavori sulla viabilità nell'ambito delle utilizzazioni forestali
- Art. 53 – Manutenzione ordinaria di viabilità esistente
- Art. 54 – Manutenzione straordinaria della viabilità principale esistente
- Art. 55 – Manutenzione straordinaria di viabilità secondaria esistente
- Art. 56 – Costruzione e manutenzione dei tracciati di uso ed allestimento temporaneo
- Art. 57 – Costruzione di nuova viabilità principale
- Art. 58 – Costruzione di una nuova viabilità secondaria

Capo X – DISPOSIZIONI PER LA GESTIONE DEI CASTAGNETI E DEI NOCCIOLETI

- Art. 59 – Gestione dei castagneti da frutto degradati
- Art. 60 – Recupero di castagneti da frutto e dei noccioleti abbandonati
- Art. 61 – Disposizioni per la prevenzione dei processi di degrado dei castagneti

Capo XI – DIFESA FITOSANITARIA

- Art. 62 – Tutela Fitopatologica

Capo XII – PREVENZIONE, SALVAGUARDIA E TUTELA DEL TERRITORIO DAGLI INCENDI BOSCHIVI

- Art. 63 – Norme per la prevenzione e la lotta agli incendi boschivi
- Art. 64 – Misure per la salvaguardia di altre strutture
- Art. 65 – Divieto di impianto di fornaci e di fabbriche di fuochi d'artificio

Capo XIII – NORME PER GLI ARBUSTETI

- Art. 66 – Taglio dei cespugli e degli arbusti, dichiarazione
- Art. 67 – Periodo e modalità per il taglio e la eliminazione dei cespugli e degli arbusti
- Art. 68 – Piante da frutto

Capo XIV – NORME PER L'ARBORICOLTURA DA LEGNO, PER GLI IMBOSCHIMENTI, PER I RIMBOSCHIMENTI E PER LA COMMERCIALIZZAZIONE DEGLI ALBERI DI NATALE

- Art. 69 – Norme per l'arboricoltura da legno
- Art. 70 – Norme per gli imboschimenti e per i rimboschimenti
- Art. 71 – Impianto e commercializzazione degli alberi di Natale
- Art. 72 – Elenchi specie arboree, arbustive tutelate

TITOLO III – PASCOLI

Capo I – NORME PER I TERRENI PASCOLIVI

- Art. 73 – Pascoli nei terreni pascolivi
- Art. 74 – Pascolo nei boschi
- Art. 75 – Pascoli degradati
- Art. 76 – Miglioramento dei pascoli

TITOLO IV – NORME PER TERRENI SALDI E TRASFORMAZIONI

Capo I – TERRENI SALDI

- Art. 77 – Trasformazioni di terreni saldi soggetti a periodica lavorazione agraria
- Art. 78 – Spietramento
- Art. 79 – Livellamento
- Art. 80 – Dissodamento dei terreni nudi e saldi
- Art. 81 – Trasformazione dei boschi
- Art. 82 – Reimpianto dei boschi
- Art. 83 – Rimboschimento compensativo
- Art. 84 – Coltivazione, trasformazione e reimpianto di superfici boscate vincolate e oggetto di occupazione temporanea
- Art. 85 – Trasformazione della destinazione d'uso dei terreni saldi non boschivi

TITOLO V - MOVIMENTI DI TERRA

Capo I – TIPOLOGIA DI INTERVENTI

- Art. 86 – Movimenti terra
- Art. 87 – Imposizione di rimessa in pristino
- Art. 88 – Ripristino attività agropastorali
- Art. 89 – Lavori pubblici di “pronto intervento”
- Art. 90 – Interventi di regimazione idraulica negli alvei demaniali dei corsi d'acqua regionali
- Art. 91 – Opere di difesa idraulica e idrogeologica. Manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere esistenti di regimazione idraulica o idraulico-forestale
- Art. 92 – Esercizio di cave e miniere
- Art. 93 – Lavorazione del terreno in zona acclive
- Art. 94 – Gestione delle terre e rocce da scavo
- Art. 95 – Regimazione delle acque
- Art. 96 – Efficacia temporale dei pareri e delle comunicazioni

TITOLO VI - TARIFFARIO VINCOLO IDROGEOLOGICO FORESTALE

Capo I – TARIFFARIO

- Art. 97 – Tariffario vincolo idrogeologico e forestale. Determinazione delle tariffe

TITOLO VII - NORME PER TERRENI TENUTI IN OCCUPAZIONE TEMPORANEA

Capo I – RICONSEGNA DEI RIMBOSCHIMENTI E TERRENI RINSALDATI

Art. 98 – Oggetto

Art. 99 – Procedure per la restituzione dei terreni in occupazione

TITOLO VIII - SANZIONI

Capo I – SANZIONI

Art. 100 – Sanzioni

TITOLO IX - GESTIONE ISTANZE DI AUTORIZZAZIONE

Capo I – GESTIONE PROCEDIMENTI INFORMATIZZATA

Art. 101 – Gestione Procedimenti VIDRO

TITOLO X - NORME FINALI E TRANSITORIE

Capo I – NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 102 – Norme transitorie

Art. 103 – Abrogazioni

Art. 104 – Entrata in vigore

TITOLO XI ALLEGATI

Allegato A - Albo regionale imprese Forestali

Allegato B - Martello Forestale

Allegato C - Elaborati progettuali

Allegato D - Tariffario Vincolo idrogeologico per il rilascio dei titoli autorizzatori di competenza della Regione

Allegato E - Specie arboree forestali autoctone utilizzabili per nuovi impianti di forestazione e imboschimento in Calabria

Allegato F - Sanzioni in aree sottoposte a vincolo idrogeologico

Allegato G - Elenco documentazione ed elaborati essenziali ripristino attività agropastorali

Allegato H - Schema dichiarazione di compiutezza lavori di sistemazione idraulico-forestale (relazione di collaudo terreni rinsaldati e terreni rimboschiti)

Allegato I - Schema Piano di coltura e conservazione

Allegato J - Schema Verbale di riconsegna terreni rimboschiti

Allegato K - Criteri e modalità tecniche per il controllo della provenienza e certificazione del materiale forestale di moltiplicazione

Allegato L – Istanza di movimenti terra in terreni sottoposti a vincolo idrogeologico da attuare mediante realizzazione di opere di trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio

Allegato M - Elenco documentazione ed elaborati essenziali per movimenti terra

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Capo I - OGGETTO

Art. 1 Oggetto

1. Il presente regolamento, adottato ai sensi dell'art. 5 della legge regionale 12 ottobre 2012, n. 45 (Gestione, tutela e valorizzazione del patrimonio forestale regionale), disciplina:
 - a) le attività silvo-pastorali al fine di garantire la tutela e il corretto uso del bosco, delle aree boscate e pascolive;
 - b) le attività che interessano i terreni non boscati sottoposti a vincolo idrogeologico;
 - c) la tutela e la valorizzazione dei beni immobili e delle opere esistenti appartenenti al patrimonio regionale forestale.
2. Le norme e le prescrizioni del presente regolamento non si applicano ai tagli di piante forestali, arboree e arbustive insediate su terreni soggetti a periodica lavorazione, non costituenti bosco.

TITOLO II - SOPRASSUOLI BOSCATI

Capo I – NORME DI TUTELA FORESTALE

Art. 2 – Finalità

1. La Regione Calabria, nel rispetto della gestione forestale sostenibile, considera il bosco un sistema biologico complesso multifunzionale in un contesto produttivo sostenibile e promuove:
 - a) la difesa idrogeologica;
 - b) la multifunzionalità degli ecosistemi forestali;
 - c) la conservazione e l'appropriato sviluppo della biodiversità;
 - d) la valorizzazione del paesaggio e il miglioramento dei prodotti del bosco legnosi e non legnosi;
 - e) il miglioramento delle condizioni socioeconomiche delle aree a prevalente interesse silvo-pastorale;
 - f) l'attenta formazione delle maestranze forestali, degli operatori ambientali, delle guide e degli addetti alla sorveglianza del territorio dipendenti dalle amministrazioni locali;
 - g) gli interventi per la tutela e la gestione ordinaria del territorio in grado di stimolare l'occupazione diretta e indotta;
 - h) iniziative atte a valorizzare la funzione socioeconomica del bosco;
 - i) l'ampliamento e il miglioramento delle aree forestali e del loro contributo al ciclo globale del carbonio;
 - j) l'esercizio delle funzioni inerenti la pianificazione, la programmazione e l'attuazione per la difesa dei boschi dagli incendi e dalle avversità biotiche ed abiotiche;
 - k) l'approvazione e il controllo dell'attuazione dei piani di gestione forestale, la stesura dell'inventario forestale regionale e l'informatizzazione del patrimonio forestale regionale;
 - l) la gestione, la tutela e la valorizzazione dei beni immobili e delle opere esistenti appartenenti al patrimonio regionale forestale;
 - m) l'attività di ricerca e sperimentazione tesa a favorire l'interscambio di conoscenze tra la comunità politica, imprenditoriale, professionale e scientifica;
 - n) la tenuta e l'aggiornamento del libro regionale dei boschi da seme, istituito ai sensi del decreto legislativo 10 novembre 2003, n. 386 (Attuazione della direttiva 1999/105/CE relativa alla commercializzazione dei materiali forestali di moltiplicazione) al fine di tutelare e conservare gli ecosistemi forestali e, in tale ambito, controllare la produzione vivaistica pubblica e privata per la produzione di piante e certificarne la provenienza;
 - o) lo sviluppo di forme di gestione associata delle proprietà forestali pubbliche e private;

- p) la gestione forestale sostenibile compresa la certificazione forestale di processo e di prodotto;
 - q) la tenuta e l'aggiornamento dell'albo delle ditte boschive.
2. Al fine di raggiungere gli obiettivi di cui al comma 1, la Regione può promuovere accordi e intese istituzionali, gemellaggi, scambi formativi e progetti di valenza interregionale e internazionale con le altre regioni italiane e con gli Stati esteri.

Art. 3 – Definizioni

1. Con la definizione di «bosco», coerentemente con quanto definito dall'art. 3, comma 3, del Decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34 si individuano i terreni coperti da vegetazione forestale arborea, associata o meno a quella arbustiva, di origine naturale o artificiale, in qualsiasi stadio di sviluppo ed evoluzione, che abbiano estensione non inferiore a 2.000 metri quadrati, larghezza media non inferiore ai 20 metri, misurata al piede delle piante di confine e copertura arborea forestale maggiore del 20 per cento. Non costituiscono interruzione della superficie boscata le infrastrutture e i corsi d'acqua presenti all'interno delle formazioni vegetali di larghezza pari o inferiore a 4 metri, le golene e le rive dei corsi di acqua in fase di colonizzazione arbustiva o arborea. Sulla determinazione dell'estensione e della larghezza minima non influiscono i confini delle singole proprietà.
2. Ai soli fini statistici, di inventario e monitoraggio è adottata la definizione di bosco usata dall'ISTAT e dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali per l'Inventario nazionale delle foreste e dei serbatoi forestali di carbonio.
3. Sono assimilati a bosco le aree previste dall'art. 4, comma 1, del Decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34, nonché i castagneti da frutto abbandonati e rinaturalizzati con specie spontanee e non più soggetti ad alcuna pratica agronomica. Non costituiscono bosco le aree indicate nell'art.5 del d. lgs. 34/2018 secondo i criteri applicativi forniti dal Ministero competente in materia di forestazione. Ai boschi di sughera di cui alla legge 18 luglio 1956, n. 759, non si applicano le definizioni di cui al comma 1 e sono consentiti gli interventi colturali disciplinati dalla medesima legge.
4. Con l'espressione «selvicoltura» si intende la coltivazione e l'uso del bosco al fine di conseguire le seguenti finalità:
 - a) il mantenimento del sistema bosco in equilibrio con l'ambiente;
 - b) la conservazione della biodiversità, l'aumento della stessa e, più in generale, della complessità del sistema;
 - c) la congruenza dell'attività colturale con gli altri sistemi con i quali il bosco interagisce.
5. Con l'espressione «taglio colturale», ai sensi e per gli effetti dell'articolo 149 del Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, si indicano i tagli condotti nel ciclo di coltivazione del bosco ed eseguiti in conformità agli strumenti di pianificazione forestale (piani di assestamento e gestione forestale, piani di coltura, piani di taglio poliennali, piani di coltura e conservazione) e progetti di taglio regolarmente approvati.
6. È considerata «conversione del bosco» la variazione della forma di governo da ceduo semplice, o ceduo semplice matricinato, a ceduo composto o a fustaia.
7. Si definiscono «boschi di neoformazione» i soprassuoli:
 - a) originati per disseminazione spontanea di specie forestali in terreni nudi prima utilizzati come pascoli o terreni agrari;
 - b) di estensione non inferiore a 2.000 metri quadrati, larghezza media non inferiore ai 20 metri, misurata al piede delle piante di confine;
 - c) in qualsiasi stadio di sviluppo ed aventi una densità non inferiore a 500 piante per ettaro oppure tale da determinare, con la proiezione delle chiome sul piano orizzontale, una copertura del suolo pari almeno al 20%;
 - d) le formazioni costituite da vegetazione arborea e arbustiva che esercitano una copertura del suolo pari almeno al 40%.
8. Si definiscono «boschi cedui» i boschi costituiti esclusivamente o principalmente da polloni coetanei e/o disetanei derivanti da rinnovazione agamica per riscoppio delle ceppaie e da un numero di piante provenienti da rinnovazione gamica o agamica di età multipla di quella dei polloni, denominate matricine, non superiore a due terzi del numero minimo previsto dall'articolo

in relazione alle specie presenti, nonché quelli provenienti dal taglio di conversione da fustaia a ceduo degli impianti di eucalipto, quelli provenienti dalla ceduazione dei boschi di castagno, leccio, *con problemi di natura fitosanitaria* e¹ che hanno superato il doppio del turno minimo e quelli provenienti da tagli di tutela fitosanitaria delle specie quercine, nonché quelli derivanti dal taglio di soprassuoli di neoformazione di proprietà privata di diametro medio uguale o superiore a 10 cm a petto d'uomo.

9. Si definiscono «boschi cedui a regime» quelli di età pressoché uguale o di poco superiore al turno consentito dal vigente regolamento e comunque non superiore al doppio del turno.
10. Si definiscono «soprassuoli transitori» i soprassuoli derivanti da uno o più tagli di avviamento effettuati in cedui al fine di convertirli a fustaia.
11. Si definiscono «terreni saldi» i pascoli, gli incolti e gli ex-coltivi che da almeno cinque anni non siano sottoposti a ordinarie lavorazioni agricole e sui quali si è insediata una vegetazione spontanea erbacea, arbustiva o arborea, che presenta valori di estensione inferiori a quelli indicati nel comma 7 lettera b) del presente articolo.
12. Si definisce <<trasformazione del bosco>>, inclusi i boschi di neoformazione, ogni intervento, finalizzato ad attività diverse dalla gestione forestale, che comporti l'eliminazione della vegetazione arborea e arbustiva esistente. La trasformazione del bosco riveste carattere di eccezionalità ed è consentita esclusivamente per opere pubbliche o di pubblica utilità.
13. Per «sostituzione di specie» si intendono gli interventi finalizzati alla introduzione di specie forestali estranee all'area di intervento, ancorché diverse da quelle preesistenti.
14. Per «sistemazioni idraulico-forestali» si intendono gli interventi di carattere intensivo e estensivo che si attuano congiuntamente nel territorio, ai fini della conservazione e difesa del suolo dal dissesto idrogeologico.
15. Per la definizione di «alberi monumentali» e «boschi vetusti» si rinvia a quanto stabilito dalla legge regionale 7 dicembre 2009, n. 47 (Tutela e valorizzazione degli alberi monumentali e della flora spontanea autoctona della Calabria) e dell'art. 7 della legge 14 gennaio 2013, n. 10 (Norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani) ed alle linee guida ministeriali vigenti.
16. Si definisce «stagione silvana» il periodo in cui è consentito il taglio dei boschi cedui in base al presente regolamento. Tale periodo decorre dal 15 settembre e termina al 15 giugno dell'anno successivo per il taglio e al 30 giugno dello stesso anno per l'esbosco e la ripulitura della tagliata.
17. Si definisce «anno silvano» il periodo dal 1° settembre al 31 agosto dell'anno successivo.
18. Per «arboricoltura da legno» si intende, ai sensi dell'art. 3, comma 2, lett. n) del Decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34, la coltivazione di impianti arborei in terreni non boscati o soggetti ad ordinaria lavorazione agricola, finalizzata prevalentemente alla produzione di legno a uso industriale o energetico e che è liberamente reversibile al termine del ciclo colturale.
19. Per viabilità forestale e silvo-pastorale si fa riferimento alla classificazione di cui all'art. 3 del Decreto ministeriale 28.10.2021 n. 563734 "Disposizioni per la definizione dei criteri minimi nazionali inerenti agli scopi, le tipologie e le caratteristiche tecnico costruttive della viabilità forestale e silvo-pastorale, delle opere connesse alla gestione dei boschi e alla sistemazione idraulico-forestale".
20. Si definisce «manutenzione ordinaria» della viabilità forestale e silvo-pastorale di cui al comma 19 la serie di interventi necessari a consentire la percorribilità prevista non modificando la larghezza del piano rotabile, le scarpate di monte e di valle, la pendenza longitudinale e lo sviluppo planimetrico del tracciato, ovvero interventi che non comportino modificazioni sostanziali delle caratteristiche dimensionali (maggiore del 15 per cento dei valori esistenti) e strutturali per come stabilito dai criteri minimi nazionali vigenti in materia di viabilità forestale.

Art. 4 – Trattamento dei boschi di neoformazione

1. Per i soprassuoli di neoformazione di diametro medio uguale o superiore a 10 cm a petto d'uomo, il taglio è autorizzato, sulla base di un progetto redatto da tecnici abilitati iscritti nei rispettivi albi professionali, dall'articolazione amministrativa competente in materia di forestazione, che valuta la

¹ L'art. 1, comma 1, del Regolamento regionale n. 6 del 5 agosto 2025 ha aggiunto le parole: “, con problemi di natura fitosanitaria e” dopo la parola: “leccio”.

forma di governo più adeguata in funzione delle condizioni stazionali, della capacità pollonifera e della velocità di perpetuazione delle specie che costituiscono il soprassuolo. Nel caso di coesistenza con colture agrarie abbandonate è presentato all'articolazione amministrativa competente in materia di forestazione un progetto di recupero della coltura agraria, contenente la descrizione degli interventi da realizzare per il recupero della precedente coltura agricola.

2. Il taglio dei soprassuoli o delle piante che non costituiscono bosco, fatte salve le diverse previsioni in materia ambientale, paesaggistica, sul verde urbano, o altra normativa, regolamento comunale o provinciale, in quanto applicabili, non è soggetto ad autorizzazione. Prima che venga eseguito il taglio occorre darne comunicazione all'articolazione amministrativa competente in materia di forestazione e al Comando Stazione Carabinieri Forestali competente per territorio.

Capo II – PIANIFICAZIONE E PROGETTO DI TAGLIO

Art. 5 – Programma Forestale Regionale

1. La Giunta regionale, su proposta dell'articolazione amministrativa competente in materia di forestazione, approva il Programma Forestale Regionale previsto dall'art. 6, comma 2, del Testo unico in materia di foreste e filiere forestali, D.lgs. 3 aprile 2018, n. 34, conformemente alla strategia forestale nazionale.

Art. 6 – Piano di gestione e assestamento forestale

1. Il Piano di gestione e assestamento forestale si configura come lo strumento di programmazione degli interventi selvicolturali per l'uso sostenibile delle risorse forestali e dei miglioramenti al patrimonio silvo-pastorale delle aree boscate di proprietà pubblica a prescindere dalla superficie e delle aree boscate di proprietà privata, in forma singola o associata, la cui superficie forestale è maggiore o uguale a 100 ha. La superficie soggetta a pianificazione coincide con l'intera proprietà ricadente su tutto il territorio regionale. È possibile definire pianificazioni distinte per bacini idrografici.
2. Il Piano di gestione e assestamento forestale è elaborato in conformità alle disposizioni di cui all'art. 7 della legge regionale 12 ottobre 2012, n. 45, alle linee guida regionali, alle disposizioni per la definizione dei criteri minimi nazionali delle opere connesse alla gestione dei boschi e alla sistemazione idraulico-forestale da tecnici, abilitati iscritti nei rispettivi albi professionali.
3. Il Piano di gestione e assestamento forestale ha una validità minima di dieci anni e massima di venti anni ed è approvato con provvedimento dell'articolazione amministrativa competente in materia di forestazione. Nel periodo di validità del Piano di gestione e assestamento forestale i termini per il periodico riesame, ai sensi dell'art. 6, comma 8, del D.lgs. 3 aprile 2018, n. 34, sono fissati in cinque anni.
4. È consentito presentare progetti di variante al Piano di gestione e assestamento forestale approvato e vigente, purché redatti da un tecnico abilitato ed iscritto al relativo albo professionale e conformi alle finalità dello stesso. I progetti di variante sono approvati dall'articolazione amministrativa competente in materia di forestazione.
5. In caso di eventi eccezionali, anche di tipo climatico e fitopatologico, l'articolazione amministrativa competente in materia di forestazione può autorizzare varianti alle previsioni del Piano di gestione e assestamento forestale.
6. Tutti gli interventi realizzati devono essere annotati a cura del proprietario nel registro degli interventi e appositamente inseriti nel Piano di gestione e assestamento forestale.
7. Prima della loro approvazione, i piani riguardanti territori ricadenti in tutto o in parte nell'ambito di un'area naturale protetta o nelle aree ricadenti all'interno della Rete Natura 2000 devono essere corredati dal nulla osta dell'ente gestore dell'area protetta, ove previsto, e dalla valutazione di incidenza ambientale (VINCA).

Art. 7 – Piano di gestione e assestamento per i boschi pubblici

1. I boschi degli Enti pubblici sono utilizzati in conformità al Piano di gestione e assestamento forestale di cui all'art. 6, approvato dall'articolazione amministrativa competente in materia di forestazione.
2. I Comuni e gli altri Enti pubblici che intendono utilizzare boschi prima dell'approvazione del piano di gestione e assestamento forestale sono tenuti a prelevare dal prezzo di aggiudicazione della vendita del bosco una somma non inferiore al 20% del ricavato totale della vendita e comunque non superiore a quella prevista dall'art. 133 del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, per opere di miglioramento del patrimonio rustico dell'Ente proprietario. Detta somma è versata direttamente all'ente proprietario e trattenuta dallo stesso. Prima della consegna del lotto boschivo l'ente presenta alla Regione un impegno di spesa relativo all'esecuzione delle migliorie forestali, da allegare alla comunicazione di inizio dei lavori.
3. Gli interventi ammessi a finanziamento o a cofinanziamento con i fondi accantonati ai sensi del comma 2, purché connessi ad aree boscate di proprietà pubblica sono, in ordine di priorità, i seguenti:
 - a) la pianificazione forestale;
 - b) le opere e gli interventi per la prevenzione, previsione e lotta attiva agli incendi boschivi;
 - c) le opere e gli interventi per la razionalizzazione dell'uso delle risorse forestali, per la loro valorizzazione;
 - d) gli studi, le ricerche, la formazione e l'aggiornamento degli operatori del settore forestale;
 - e) la sorveglianza, la vigilanza e la tutela del patrimonio boschivo.

Art. 8 – Piano di gestione e assestamento per i boschi privati

1. I proprietari di boschi e di pascoli, in forma singola o associata, aventi superfici maggiori o uguali a 100 ha presentano, all'articolazione amministrativa competente in materia di forestazione, il Piano di gestione e assestamento forestale di cui all'art. 6, per la relativa approvazione. La superficie soggetta a pianificazione coincide con l'intera proprietà ricadente su tutto il territorio regionale. È possibile predisporre pianificazioni distinte per bacini idrografici.
2. Le utilizzazioni programmate nel piano degli interventi sono distribuite negli anni di durata dello stesso Piano, fatti salvi i casi di formazioni boschive che nello stesso periodo non raggiungono la maturità.

Art. 9 – Piano Poliennale di taglio

1. I proprietari di boschi e di pascoli, in forma singola o associata, aventi superfici superiori a 50 ha e inferiori a 100 ha presentano, all'articolazione amministrativa competente in materia di forestazione, un Piano Poliennale di taglio, redatto, in conformità all'art. 7 della Legge regionale 12 ottobre 2012, n. 45, da tecnici abilitati iscritti nei rispettivi albi professionali. La superficie soggetta a pianificazione coincide con l'intera proprietà ricadente su tutto il territorio regionale. È possibile definire pianificazioni distinte per bacini idrografici.
2. I Piani Poliennali di Taglio hanno la durata minima di cinque anni e massima di dieci anni.
3. Il Piano Poliennale di Taglio, è autorizzato dall'articolazione amministrativa competente in materia di forestazione.
4. Le utilizzazioni programmate nel piano degli interventi sono distribuite negli anni di durata dello stesso Piano, fatti salvi i casi di formazioni boschive che nello stesso periodo non raggiungono la maturità.

Art. 10 – Progetto di taglio

1. Il progetto di taglio è redatto da tecnici, abilitati e iscritti nei rispettivi albi professionali, in conformità allo schema di cui all'Allegato C. L'uso del martello forestale è consentito nel territorio della Regione Calabria solo a seguito dell'avvenuto deposito del sigillo identificativo del tecnico secondo quanto previsto nell'Allegato B.

2. Ai fini della delimitazione delle aree da assoggettare al taglio, i confini devono essere riconducibili ai limiti fisiografici; laddove ciò non sia possibile, per la loro individuazione, è necessario georeferenziare le piante di confine, numerandole e contrassegnandole a petto d'uomo con vernice indelebile. Il relativo piedilista deve essere allegato al progetto.
3. Nelle fustaie oggetto di intervento, le piante da utilizzare con diametro misurato a petto d'uomo maggiore o uguale a cm 17,5 sono contrassegnate e numerate, su apposita specchiatura al ceppo, con vernice indelebile e con impronta del martello forestale. E' richiesta l'impronta del martello forestale per le piante deperienti, aduggiate, sottomesse, che hanno un diametro compreso tra cm 10 e cm. 17,5. È consentita in alternativa alla numerazione con vernice indelebile, la numerazione mediante l'utilizzo di martelli numeratori per legno o targhette in plastica o targhette metalliche numerate accompagnate in ogni caso dall'impronta del martello forestale.
4. Nei boschi cedui i polloni e le piante da rilasciare come matricine del primo e del secondo turno possono essere individuati e contrassegnati con vernice indelebile. A tal fine è rilasciata apposita asseverazione del tecnico progettista con l'indicazione del numero di matricine rilasciate e del turno di riferimento. Quando l'individuazione è effettuata nel corso dell'utilizzazione boschiva, l'asseverazione da parte del tecnico progettista è allegata alla dichiarazione di chiusura lavori.
5. I privati proprietari o possessori di boschi di superficie inferiore a 50 ha possono presentare, in sostituzione del progetto di taglio, un Piano pluriennale dei tagli, redatto in conformità alle norme del presente regolamento, avente validità non superiore a cinque anni, concernente le utilizzazioni che si intendono effettuare in tale arco di tempo, anche con riferimento ad annualità non consecutive.

Capo III – NORME COMUNI A TUTTI I BOSCHI

Art. 11 – Finalità e criteri dei tagli boschivi

1. Le norme che disciplinano i tagli boschivi hanno la finalità di garantire la conservazione della biodiversità, la conservazione del suolo e la stabilità dei versanti, il miglioramento della funzionalità e dei servizi resi dal bosco, senza compromettere le potenzialità evolutive dello stesso.
2. Le superfici oggetto di taglio boschivo sono indicate in un fascicolo aziendale del Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN) intestato al proprietario o al possessore delle stesse, per le finalità riconnesse al fascicolo medesimo.
3. Ciascun prelievo di massa legnosa, per rispondere alle finalità di cui al comma 1, è eseguito secondo i criteri stabiliti dagli strumenti di pianificazione. Se non è prevista la pianificazione si applicano le disposizioni relative alla tutela della biodiversità, con i criteri e le modalità indicate ai commi successivi del presente articolo.
4. I tagli straordinari (danni da incendio ai sensi dell'art. 49, danni da calamità ai sensi dell'art. 50, fitosanitari ai sensi dell'art. 62) avendo carattere eccezionale, non rientrano tra quelli di cui al comma 3 e, pertanto, possono essere effettuati, nel rispetto del presente regolamento, anche al di fuori dei criteri stabiliti dagli strumenti di pianificazione.
5. Gli interventi di cui al presente regolamento, sono considerati tagli colturali ai sensi del Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e ss.mm. ii.
6. In caso di coesistenza di piante da seme e di polloni di origine agamica, la forma di governo viene attribuita stabilendo l'origine della provvigione prevalente all'interno dell'unità colturale, o sezione di taglio o lotto boschivo.
7. Nei boschi cedui a regime i tagli sono eseguiti rispettando in particolare i turni, l'epoca di taglio, il rilascio delle matricine, l'ampiezza e la disposizione delle tagliate. Il turno di taglio si calcola a partire dalla data indicata nella comunicazione di fine lavori.
8. Nei boschi governati a fustaia, i tagli sono eseguiti con criteri colturali, in funzione della struttura e della consistenza del soprassuolo, in modo da favorire la sua stabilità complessiva e garantire il rispetto dei livelli di provvigione minimale e di percentuale di prelievo, secondo quanto previsto dall'art. 38, commi 8 e 9.
9. E' vietata la conversione delle fustaie in cedui e quella dei cedui composti in cedui semplici. In casi eccezionali, essa è autorizzata dall'articolazione amministrativa competente in materia di

forestazione per ripristinare un bosco danneggiato da incendi, da calamità o da azioni di carattere fitosanitario.

10. Il progetto di taglio, ove interessi aree afferenti alla rete "Natura 2000" e aree protette, è redatto in conformità alla normativa vigente in materia.
11. Sono autorizzati dall'articolazione amministrativa competente in materia di forestazione, previa presentazione di un progetto di taglio, redatto da professionista abilitato e iscritto al relativo Albo professionale:
 - a) i tagli di alberi destinati ad assicurare l'efficienza e la sicurezza dei manufatti esistenti o l'eliminazione di altri rischi per la pubblica incolumità, radicati su terreni coperti da vegetazione forestale arborea, associata o meno a quella arbustiva riconducibile alla definizione di bosco di cui all'art. 3. L'individuazione delle piante da abbattere, ove ne ricorrano le circostanze, è effettuata sulla base dell'analisi di stabilità meccanica a livello di singolo albero (visiva ed eventualmente strumentale) e della prevenzione di crolli esdradicamenti od occorrendo a livello collettivo di popolamento;²
 - b) i tagli ricadenti nel limite delle pertinenze stradali appartenenti ai proprietari frontisti, siano essi soggetti privati, comuni o altri enti pubblici.
- 11bis. *Nei casi di somma urgenza di cui all'art. 140 del Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36, è consentito il taglio di piante previa comunicazione all'articolazione amministrativa competente in materia di forestazione e al Nucleo Carabinieri Forestali competente per territorio.*³
12. In caso di servitù di elettrodotto, le operazioni di sfrascamento di cui alla lettera c) dell'art. 121 del Regio Decreto del 12 dicembre 1933, n. 1775, concernenti il taglio di rami di alberi posti in prossimità dei conduttori aerei, sono soggette a comunicazione all'articolazione amministrativa competente in materia di forestazione.
13. Il proprietario dell'elettrodotto è tenuto a presentare all'articolazione amministrativa competente in materia di forestazione, a corredo della comunicazione di cui al comma 12, l'indicazione dell'impresa affidataria dell'esecuzione dei lavori ed idonea documentazione tecnica e cartografica, realizzata dai propri uffici tecnici, raffigurante l'intero percorso della linea elettrica e comprovante la compatibilità dell'intervento medesimo con le disposizioni vigenti in materia paesaggistica, ambientale, forestale e urbanistica. Tale documentazione costituisce condizione di ricevibilità della comunicazione ed è verificata dall'articolazione amministrativa competente in materia di forestazione.
14. È soggetto ad autorizzazione il taglio di alberi cresciuti nella fascia di rispetto di elettrodotti di Linea di MT o di Linea AT. L'interessato è tenuto a presentare all'articolazione amministrativa competente in materia di forestazione un progetto di taglio, redatto da tecnici abilitati ed iscritti nei rispettivi albi professionali.
15. Le disposizioni del presente regolamento non trovano applicazione ai tagli boschivi che si verificano nell'alveo dei fiumi, dei torrenti e dei corsi d'acqua minori, appartenenti al demanio idrico e fluviale, di larghezza superiore a 4 metri ed iscritti nell' Elenco delle Acque Pubbliche.
16. Per i tagli necessari ad assicurare l'efficienza delle opere e della funzionalità idraulica, valutata la compatibilità degli stessi con le disposizioni recate dal Regio decreto 25 luglio 1904, n. 523 e dal Decreto del Segretario Generale dell'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale n. 540 del 13.10.2020, provvede la Regione, tramite i Comuni interessati, e, occorrendo, gli enti delegati alle attività di forestazione nella Regione Calabria.
17. Per i tagli nei boschi ricadenti nell'ambito di applicazione del presente regolamento, appartenenti allo Stato, alla Regione, ai Comuni o ad altri enti pubblici, soggetti ad autorizzazione, si osserva la procedura del Capitolato Speciale d'Appalto, che è parte integrante del progetto di taglio e dal quale devono risultare, tra l'altro, le condizioni di vendita del materiale legnoso ritraibile dal medesimo intervento, al fine della tutela economica del relativo valore di macchiatico. La vendita del materiale legnoso avviene a corpo, ai sensi degli articoli 63 e seguenti del Regolamento di Contabilità Generale dello Stato, approvato con Regio decreto 23 maggio 1924, n. 827 e successive modificazioni, partendo dal prezzo base stimato.

² L'art. 2, comma 1, lett. a), del Regolamento regionale n. 6 del 5 agosto 2025 ha sostituito la parola "." con la parola ";" e a soppresso le parole: "Per tali interventi è consentito l'abbattimento di un numero massimo di cinque piante, previa comunicazione all'articolazione amministrativa competente in materia di forestazione, con allegata la V.T.A. Decorsi 30 giorni dal deposito della comunicazione, in assenza di prescrizioni, gli interventi possono essere eseguiti;".

³ Comma inserito dall'art. 2, comma 1, lett. b), del Regolamento regionale n. 6 del 5 agosto 2025.

18. I tagli derivanti da ripuliture, sfolli, anche ai fini della mitigazione del rischio incendi, possono essere eseguiti in qualsiasi periodo dell'anno previa autorizzazione dell'articolazione amministrativa competente in materia di forestazione, rilasciata su presentazione di un progetto redatto da tecnici abilitati alla professione, nei limiti stabiliti dai rispettivi ordinamenti professionali. Gli interventi finalizzati alla prevenzione di incendi, senza tagli di piante, relativi a pulitura del sottobosco, spalcatura ed allontanamento dei residui vegetali possono essere eseguiti previa comunicazione, corredata da relazione tecnica e relative cartografie redatte da tecnico abilitato, all'articolazione amministrativa competente in materia di forestazione ed ai carabinieri forestali competenti per territorio.
19. I tagli di piante forestali ad uso familiare, nelle fustaie, nei cedui e nei soprassuoli transitori possono essere eseguiti esclusivamente nel limite di massa legnosa inferiore o uguale a q. 150 per nucleo familiare e per anno silvano, o, per un periodo non inferiore a 5 anni, fino ad un massimo di q. 450 ad ha, da individuarsi a carico delle piante deperienti, aduggiate, sottomesse o mature. I tagli sono autorizzati dal competente Comune, *a seguito di presentazione di istanza da parte del richiedente, nella quale sono indicati i seguenti elementi minimi: le caratteristiche delle piante oggetto di taglio (specie, età, diametro, forma di governo), l'area catastale, le superfici di intervento e gli eventuali vincoli, il titolo di proprietà o possesso, il soggetto esecutore del taglio. I Comuni trasmettono all'articolazione amministrativa competente in materia di forestazione le autorizzazioni rilasciate. Ai tagli di cui al presente comma non si applica quanto previsto dal VI capoverso dell'Allegato A) Albo regionale delle imprese forestali.*⁴
20. L'ente proprietario deve garantire la manutenzione della vegetazione arbustiva e arborea nelle aree di proprietà del demanio stradale e ferroviario, ricadenti nel limite della proprietà stradale e ferroviaria quale risulta dagli atti di acquisizione o dalle fasce di esproprio del progetto approvato, richiesti dall'ente proprietario della rete stradale e ferroviaria secondo quanto stabilito dal Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e dal Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada).

Art. 12 – Modalità di abbattimento

1. Per abbattimento si intende la recisione dei fusti alla base e il loro atterramento.
2. L'abbattimento delle piante deve essere eseguito in modo che la corteccia non resti slabbrata; la superficie del taglio deve presentarsi liscia e nei boschi cedui presentarsi anche con inclinazione unica o convessa.
3. Quando le piante da abbattere possono, con la loro caduta, produrre grave danno alle piante in piedi da rilasciare e al novellame sottostante è prescritto l'uso di idonee tecniche e di specifiche attrezzature per indirizzare la caduta.

Art. 13 – Potatura e spalcatura

1. La potatura dei rami verdi delle latifoglie è consentita da ottobre a marzo e l'asportazione dei rami non deve superare il quarto inferiore della chioma verde. La spalcatura dei rami verdi delle conifere è consentita tutto l'anno e l'asportazione dei rami non deve superare il quinto inferiore della chioma verde.
2. Per favorire una rapida cicatrizzazione della ferita i tagli devono essere tendenzialmente ortogonali all'asse del ramo, senza creare possibili ristagni d'acqua, ed eseguiti vicino al punto di inserzione del ramo sul tronco senza danneggiare il cercine (collare posto in corrispondenza dell'inserzione del ramo sul tronco). La corteccia non deve essere slabbrata e la superficie del

⁴ L'art. 2, comma 1, lett. c), del Regolamento regionale n. 6 del 5 agosto 2025 ha aggiunto le parole “, a seguito di presentazione di istanza da parte del richiedente, nella quale sono indicati i seguenti elementi minimi: le caratteristiche delle piante oggetto di taglio (specie, età, diametro, forma di governo), l'area catastale, le superfici di intervento e gli eventuali vincoli, il titolo di proprietà o possesso, il soggetto esecutore del taglio. I Comuni trasmettono all'articolazione amministrativa competente in materia di forestazione le autorizzazioni rilasciate. Ai tagli di cui al presente comma non si applica quanto previsto dal VI capoverso dell'Allegato A) Albo regionale delle imprese forestali”

taglio deve presentarsi liscia. Nel caso di potature su piante di castagno o cipresso affette da attacco fitopatologico è obbligatoria la disinfezione degli strumenti utilizzati nel passaggio da una pianta alla successiva.

3. I rami secchi possono essere asportati in qualunque periodo dell'anno e con le modalità esecutive di cui al comma 2.

Art. 14 – Allestimento e sgombero delle superfici utilizzate

1. L'allestimento dei prodotti del taglio e lo sgombero dai boschi dei prodotti stessi deve compiersi prontamente e non oltre quindici giorni dall'abbattimento.
2. Nei cedui detti prodotti devono essere asportati dalle tagliate, o almeno concentrati negli spazi vuoti delle tagliate stesse, non oltre il termine previsto per il taglio di cui all'art. 29, comma 2.
3. Le operazioni di esbosco non devono danneggiare il soprassuolo e in particolare il novellame.
4. È soggetto ad autorizzazione da parte dell'articolazione amministrativa competente in materia di forestazione il trasporto a valle del materiale legnoso lungo versanti, fossi e torrenti in cui siano state eseguite opere di sistemazione idraulico-forestale e il trascinamento o lo strascico lungo strade aperte al transito ordinario.
5. È vietato depositare, anche temporaneamente, materiale legnoso o di risulta all'interno dell'alveo di torrenti e fossi e negli impluvi, per evitare i rischi di allagamento in caso di forti precipitazioni.
6. È consentito il transito dei trattori e dei trattori forestali lungo tracciati o varchi naturali, che non comportino danni al soprassuolo o movimenti di terra salvo casi particolari (possibile costipamento del terreno, periodi particolarmente piovosi, rinnovazione in atto ecc.). In prossimità di eventuali sorgenti, e in un raggio di azione minimo di 20 m, l'esbosco avviene senza l'impiego di mezzi meccanici e comunque senza compromettere lo stato dei luoghi.
7. È vietato l'abbruciamento dei residui di lavorazione nei boschi. I residui di utilizzazione costituiti da ramaglie, cimali, sottobosco e da ogni avanzo di lavorazione, non utilizzabili commercialmente, possono essere lasciati sul posto, adeguatamente e uniformemente sparsi sulla superficie oppure in piccole andane lungo le curve di livello o secondo le linee di massima pendenza (larghe massimo 150 cm e alte al culmine massimo 30 cm) in modo che non siano di ostacolo all'affermazione della rinnovazione, ed in pezzature che non siano superiori ai 150 cm di lunghezza, oppure sottoforma di triturato o cippato. Al fine di ridurre il rischio di incendi, per una striscia di 20 m lungo le strade e le piste forestali, i residui devono essere allontanati dalle tagliate o concentrati negli spazi liberi il più prontamente possibile e ivi triturati o cippati.
8. In caso di violazioni alle disposizioni del presente articolo si applica la sanzione amministrativa di cui all'art. 2 lett. d) e art. 3 della Legge 9 ottobre 1967, n. 950, salva l'applicazione degli art. 24 e 26 del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, quando ne sia seguito danno al bosco.

Art. 15 – Esbosco dei prodotti

1. Ferma restando l'osservanza delle leggi relative al trasporto dei legnami, l'esbosco dei prodotti deve compiersi, per strade, condotti e canali di avvallamento già esistenti, evitando il transito e il rotolamento nelle parti di bosco tagliate di recente o in rinnovazione. Per il trasporto con teleferica o filo a sbalzo si richiamano le disposizioni di cui agli artt. 30 e seguenti del Decreto Presidente della Repubblica 28 giugno 1955, n. 771.
2. Il rotolamento e lo strascico sono consentiti esclusivamente dal luogo dove la pianta viene atterrata alla strada, condotta, canale o spazio vuoto più vicino.
3. È consentito l'impiego di trattrici gommate o cingolate e gru a cavo, per l'avvicinamento del legname dal luogo dove la pianta è stata abbattuta al piazzale di carico, evitando di causare danni al soprassuolo ed in particolare alla rinnovazione. Laddove le condizioni orografiche lo consentano, deve essere espressamente autorizzato l'utilizzo di macchine operatrici combinate.
4. La manutenzione ordinaria ed il ripristino di strade, piste e relativi piazzali, mulattiere e sentieri pedonali, condotti o canali, nonché l'installazione di impianti a fune, possono essere effettuati alle condizioni di cui all'art. 53.
5. L'articolazione amministrativa competente in materia di forestazione vieta l'uso dei condotti e canali di avvallamento del legname già esistenti, qualora ciò possa dar luogo ad erosione, frane, smottamenti o danni gravi al soprassuolo boschivo e impone, altresì, che le piante abbattute

siano sramate in loco, al fine di ridurre i danni da strascico. L'apertura, l'allargamento, nonché la manutenzione straordinaria, di strade, di piste forestali e mulattiere possono essere effettuati solamente previa autorizzazione rilasciata sulla base di apposito progetto, dall'articolazione amministrativa competente in materia di forestazione, il quale, ai fini del contenimento dei fenomeni erosivi a carico delle scarpate, può imporre l'inerbimento delle stesse o comunque la loro stabilizzazione attraverso interventi di ingegneria naturalistica, ai sensi degli artt. 54 e 55. Al fine di ridurre l'eventuale dissesto idrogeologico o fenomeni erosivi, può imporre anche il ripristino della vegetazione, mediante impianto artificiale, nei luoghi adibiti all'asportazione dei prodotti boschivi, qualora non si reputi opportuna la conservazione per le utilizzazioni future delle vie di esbosco e dei piazzali di deposito e di prima lavorazione aperti temporaneamente.

6. In caso di violazioni alle disposizioni del presente articolo si applica la sanzione amministrativa di cui all'art. 3 della Legge 9 ottobre 1967, n. 950 salvo l'applicazione degli artt. 24 e 25 del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, quando ne sia seguito danno al bosco.

Art. 16 – Rinnovazione dei boschi

1. La rinnovazione dei boschi, l'ampliamento della superficie forestale e il rinfoltimento di aree boscate avvengono, ove possibile, per via naturale. Ove si faccia ricorso alla rinnovazione artificiale è utilizzato materiale vivaistico, certificato ai sensi di legge, costituito da specie autoctone di provenienza locale.
2. Gli interventi di cui al comma 1 sono autorizzati dall'Articolazione amministrativa competente in materia di forestazione.

Art. 17 – Taglio del cespugliame

1. Il taglio dello strato arbustivo di un bosco è vietato, in quanto lo stesso costituisce elemento di diversificazione strutturale ed arricchimento della biodiversità.
2. L'articolazione amministrativa competente in materia di forestazione può autorizzare il taglio del cespugliame al fine di prevenire incendi boschivi e per favorire la rinnovazione naturale delle specie arboree, a condizione di non arrecare danno al soprassuolo, anche nel caso di boschi cedui di dimensioni inferiori a 2 ha.
3. In caso di ricostituzione boschiva, movimento terra, mutamento di destinazione d'uso dei terreni sottoposti a vincolo idrogeologico, interventi di manutenzione di opere idraulico-forestali lungo i corsi d'acqua, l'autorizzazione dei progetti di intervento comprende anche l'autorizzazione al taglio dello strato arbustivo.
4. Non sono soggetti ad autorizzazione il taglio di cespugliame e ripuliture lungo le strade e le pertinenze abitative per soli fini di antincendio.
5. In caso di violazioni alle disposizioni dei commi 1 e 2 si applica la sanzione amministrativa di cui all'art. 24 del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267.

Art. 18 – Tutela della Biodiversità

1. Si considerano sporadiche le specie forestali che nel bosco vegetano allo stato isolato, o in piccolissimi gruppi, e non superano complessivamente il 10% del numero di piante presenti.
2. Sono salvaguardate dagli interventi di taglio, se non espressamente autorizzati, qualora siano presenti in modo sporadico in bosco, le seguenti specie: abete bianco, tasso, betulla, olmo montano, farnia, acero; frassino maggiore, frassino meridionale, rovere, farnetto, sughera, ibrido cerro-sughera, tiglio, sorbo, ciliegio, melo e pero selvatico, agrifoglio, albero di Giuda. Nelle fustaie sono rilasciate, se presenti e se non rappresentano un potenziale rischio per la diffusione di patogeni o di incendio, almeno n. 8 piante morte, tra quelle in piedi o cadute, di medie dimensioni per ettaro.
3. Nelle fustaie che presentano provvigioni superiori ai livelli minimi stabiliti all'art. 38 è rilasciato, se presente, un albero morto di grandi dimensioni ogni 2 ha.
4. In ogni caso, sono rilasciati gli alberi che presentano cavità utilizzate come sito di nidificazione e rifugio per la fauna.

5. La Regione tutela i boschi da seme. Sono consentite esclusivamente le attività selvicolturali atte a garantire il mantenimento, la conservazione e la produzione ai sensi del Decreto legislativo 10 novembre 2003, n. 386.
6. In caso di violazioni alle disposizioni del presente articolo si applica la sanzione amministrativa di cui all'art. 1, lett. a), e art. 3 della Legge 9 ottobre 1967, n. 950.

Art. 19 – Alberi da destinare all'invecchiamento a tempo indefinito

1. Ai fini del mantenimento e dell'incremento della biodiversità, nelle fustaie sono obbligatori l'individuazione e il rilascio per l'invecchiamento indefinito di almeno due alberi ogni ettaro o loro frazione, scelti tra quelli di maggiore diametro e sviluppo.
2. Gli alberi rilasciati devono essere georeferenziati e contrassegnati, a cura dell'utilizzatore o progettista, prima del taglio del bosco, con vernice indelebile o mediante apposito contrassegno e riportate in apposito piedilista. Gli alberi rilasciati devono avere le seguenti caratteristiche:
 - a) essere in buone condizioni vegetative; sono tollerate piccole cavità, che non compromettano la stabilità della pianta, utilizzate o utilizzabili come tane o rifugio da specie animali;
 - b) avere un buon portamento ed essere piante dominanti;
 - c) essere di buon aspetto paesaggistico e non appartenere a specie esotiche a carattere infestante.
3. Le piante ad invecchiamento indefinito sono censite in un elenco a cura della Regione.
4. Gli alberi rilasciati non possono essere tagliati, salvo che costituiscano pericolo per persone o cose e in tal caso sono tagliati e rilasciati come legno morto a terra e sostituiti in occasione della successiva utilizzazione. In caso di morte sono rilasciati in piedi.

Art. 20 – Alberi monumentali e boschi vetusti

1. La Regione tutela gli alberi monumentali di pregio naturalistico, storico, paesaggistico e culturale e i boschi vetusti sia su proprietà pubblica sia su proprietà privata.
2. Non è consentito abbattere, danneggiare o distruggere alberi monumentali e i boschi vetusti in assenza delle procedure di autorizzazione previste dalla normativa vigente.

Art. 21 – Norme per il transito e la sosta dei veicoli a motore

1. Al fine di evitare l'insorgere di fenomeni erosivi e di prevenire danni alla vegetazione e al cotico erboso, salvo quanto previsto nei regolamenti dei Parchi e delle "Aree protette", è vietato a chiunque:
 - a) il transito con veicoli fuoristrada nei terreni saldi, nei terreni pascolivi e nelle aree forestali al di fuori della sede viaria permanente;
 - b) il parcheggio di qualsiasi tipo di veicolo a motore, nei terreni di cui alla lettera a), può avvenire, ove è consentito, sulla sede stradale o nelle aree appositamente predisposte ed attrezzate, ad eccezione delle piste forestali adeguatamente segnalate;
 - c) la sosta con camper, roulotte, caravan o altri mezzi per attività di campeggio nei terreni di cui alla lettera a). Il campeggio è consentito nelle aree appositamente predisposte ed attrezzate.
2. I divieti di cui al comma 1 non si applicano in caso di attività agro-silvo-pastorali, di servizio o vigilanza, di trasporto di materiale occorrente per la realizzazione di opere pubbliche, di sistemazione idrogeologica, di attività di ricerca scientifica, di soccorso e di protezione civile, nonché nei confronti di proprietari ed affittuari di fondi e di case privi di accesso.
3. In caso di violazioni alle disposizioni del presente articolo si applica la sanzione amministrativa di cui all'art. 3 della Legge 9 ottobre 1967, n. 950.

Capo IV – GESTIONE DEI BOSCHI CHE ASSOLVONO FUNZIONI PARTICOLARI

Art. 22 – Boschi posti in situazioni speciali

1. Nei boschi in situazione speciale il taglio è soggetto alle specifiche disposizioni vigenti in rapporto alla classificazione e ai vincoli insistenti sull'area. In difetto, trovano applicazione le norme del presente capo.
2. Sui versanti soggetti a rotolamento di massi e incombenti su centri abitati e vie di comunicazione deve essere rilasciata una fascia di protezione larga almeno 20 m nella porzione inferiore della pendice.
3. Le dimensioni della singola tagliata nei boschi cedui, nel caso di cui al comma 2, qualora si sia verificato o vi sia un pericolo di danno oggettivamente dimostrabile, devono essere commisurate alla pendenza e alle caratteristiche del versante e valutate di volta in volta dal tecnico progettista.

Art. 23 – Boschi in aree a rischio idrogeologico

1. Per i boschi che insistono in aree rientranti nelle classi di rischio a gravosità crescente ai sensi della normativa vigente in materia, gli interventi sono finalizzati a prevenire le cause di attivazione dei dissesti e a realizzare opere e che assicurino una maggiore stabilizzazione del terreno ed una riduzione del rischio idrogeologico.
2. Gli interventi di cui al comma 1 sono eseguiti, in conformità alle previsioni del PAI e in relazione al livello di rischio delle aree, sulla base delle seguenti disposizioni:
 - a) nelle aree classificate a rischio (R3) e (R4) e a rischio frana gli interventi, sono soggetti ad autorizzazione e sono eseguiti sulla base del progetto di utilizzazione forestale contenente gli elementi di cui all'Allegato C, integrato da uno studio di compatibilità geomorfologica;
 - b) nelle aree classificate a rischio (R3) e (R4) devono preferirsi interventi su superfici con contorni irregolari e con la dimensione maggiore perpendicolare a quella della linea di massima pendenza;
 - c) nella selezione delle matricine da rilasciare e delle piante da abbattere si deve provvedere:
 - 1) al taglio delle piante malate e deperienti, instabili, pesanti e poste in equilibrio precario, scalzate, poste ai margini dei fossi, delle vallecole e di altre zone con brusche variazioni di pendenza del suolo;
 - 2) all'esclusione dal taglio delle matricine e delle piante ben ancorate al terreno, di quelle che mantengono massi e che con il loro apparato radicale stabilizzano situazioni a rischio, nonché il manto arbustivo ed erbaceo;
 - 3) al rilascio di un numero maggiore di matricine, in particolare di quelle del turno;
 - 4) all'adozione di criteri di esbosco più opportuni che riducano i rischi di dissesto;
 - d) nelle aree classificate a rischio (R3) e (R4) l'esbosco deve essere effettuato con canalette, fili a sbalzo o altri sistemi atti a evitare rottura del cotico erboso, asportazione della lettiera e sentieramento, in modo da impedire l'insorgere di fenomeni di dissesto;
 - e) nelle aree classificate a rischio (R3) e (R4), le dimensioni della singola tagliata dei boschi cedui, qualora si sia verificato o vi sia un pericolo di danno oggettivamente dimostrabile, devono essere commisurate alla pendenza e alle caratteristiche del versante e valutate di volta in volta dal tecnico progettista;
 - f) nelle aree classificate a rischio (R3) e (R4), lo sradicamento e l'eradicazione delle ceppaie delle piante e degli arbusti, nonché il taglio degli arbusti, può effettuarsi solo previo parere dall'Autorità di Bacino distrettuale dell'Appennino Meridionale e con le modalità dalla stessa specificate.
3. I proprietari dei boschi di cui al comma 1 possono presentare istanze per la declassificazione dell'area ai sensi della normativa vigente in materia di difesa del suolo.
4. Nei boschi situati all'interno di aree a pericolo di inondazione indicate come fasce a pericolosità A e B1, tutto il materiale legnoso, abbattuto di dimensione maggiore di cinque centimetri, deve essere asportato dal letto di caduta nel più breve tempo possibile, mentre quello di dimensioni inferiori deve essere sparso sul letto di caduta oppure ridotto in scaglie e distribuito nelle aree adiacenti.

5. In caso di violazioni alle disposizioni del presente articolo si applica la sanzione amministrativa di cui all'art. 26 del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267.

Art. 24 – Boschi ripariali, boschi nei fossi e negli alvei

1. I boschi ripariali sono oggetto di manutenzione ordinaria e straordinaria in modo specifico o unitamente ai soprassuoli forestali contigui, per assicurare la conservazione degli ecosistemi e la loro funzionalità. Gli interventi devono essere finalizzati a prevenire i processi di degrado o di dissesto idrogeologico.
2. Nelle linee di compluvio minori, anche se soggette a periodico deflusso superficiale delle acque, per una fascia di rispetto non inferiore a 10 metri da ambo i lati, misurata a partire dal bordo del fosso, si deve tenere conto delle seguenti indicazioni:
 - a) per le matricine del turno, si deve effettuare un rilascio almeno superiore al 20% di quelle minime;
 - b) le matricine da rilasciare devono essere scelte tra le più stabili e meglio ancorate al terreno, per assolvere la funzione di trattenuta di massi e pietre, mentre devono essere abbattute le piante pesanti ed in equilibrio precario, scalzate, poste ai margini dei fossi, ed altre brusche variazioni di pendenza del suolo.
3. Quando lo richiedono particolari condizioni, l'ente competente può indicare una fascia di rispetto di dimensioni diverse da quelle indicate nel comma 2 e che può variare tra i due versanti.
4. Negli alvei dei corsi d'acqua iscritti nell'elenco delle acque pubbliche, valgono le norme afferenti al demanio fluviale, e non sono valide le disposizioni di cui al presente regolamento.
5. In caso di violazioni alle disposizioni del presente articolo si applica la sanzione amministrativa di cui all'Allegato F.

Art. 25 – Boschi in aree naturali protette

1. La gestione dei boschi inclusi in aree naturali protette deve attuarsi in conformità a quanto previsto dal piano e dal regolamento dell'area naturale protetta nonché in conformità ai criteri di utilizzazione del soprassuolo forestale.
2. Per gli interventi da realizzare nelle aree ricadenti all'interno di aree naturali protette, deve essere acquisito il nulla osta dell'organismo di gestione della medesima area naturale protetta, qualora previsto dalla normativa istitutiva della stessa o dai relativi regolamenti di gestione.
3. Nei siti Rete Natura 2000 si applicano le disposizioni vigenti in materia. L'autorizzazione, rilasciata dall'articolazione amministrativa competente in materia di forestazione, è comunicata al Dipartimento regionale competente in materia di aree protette e siti Rete Natura 2000.

Art. 26 – Boschi e aree ad uso ricreativo

1. Nelle aree boscate che abbiano anche un uso ricreativo deve privilegiarsi l'uso di materiali legnosi e biodegradabili, nonché materiale inerte e lapideo locale presente in superficie e ottenibile senza effettuare spietramenti o alterando l'assetto idrogeologico del suolo.
2. Ferma restando la normativa per la realizzazione degli specifici interventi, gli enti pubblici che destinano propri boschi anche ad uso ricreativo attrezzato appongono la cartellonistica topografica e regolamentare dell'uso dell'area e dei punti di sosta arredati. I suddetti interventi, se non alterano lo stato dei luoghi e non modificano la struttura del popolamento forestale, non sono considerati opere di trasformazione d'uso del suolo.

Art. 27 – Boschi adiacenti alle sorgenti

1. I boschi che insistono all'interno di un'area di 50 metri rispetto al punto di captazione delle sorgenti idropotabili sono tutelati con le modalità indicate ai commi 2 e 3.
2. Nei boschi governati a ceduo deve effettuarsi una matricinatura intensiva delle piante del turno.
3. Nei boschi governati a fustaia deve essere aumentata di almeno il 20% la provvigione minima da rilasciare in bosco indicata nell'art. 38.

Art. 28 – Boschi e alberi di sughera

1. La sughereta e le tipologie forestali correlate sono soggette alle seguenti disposizioni, anche se non ricadenti in terreni sottoposti a vincolo idrogeologico:
 - a) la sughereta è tale se occupa una superficie minima di 2000 mq e una densità non inferiore a 30 piante per ettaro nei soprassuoli puri o a prevalenza di sughera;
 - b) il taglio delle piante di sughera, anche se non più produttive o morte in piedi, è soggetto ad autorizzazione dell'articolazione amministrativa competente in materia di forestazione e, in ogni caso, è subordinato alla sostituzione con piante della stessa specie;
 - c) le specie subordinate possono essere sottoposte a taglio e sostituite con piante di sughera;
 - d) nei popolamenti misti soggetti a utilizzazioni devono essere riservate dal taglio almeno 30 piante di sughera per ettaro, qualora presenti;
 - e) non è consentita la trasformazione della sughereta in altra qualità di coltura;
 - f) le operazioni di demaschiatura e di estrazione e raccolta del sughero gentile dalle piante di sughera sono quelle previste dalla Legge 18 luglio 1956, n. 759.
2. In caso di violazioni alle disposizioni del presente articolo si applica la sanzione amministrativa di cui all'Allegato F.

Capo V – NORME PARTICOLARI PER I BOSCHI GOVERNATI A CEDUO**Art. 29 – Epoca di taglio**

1. Sono consentiti in qualsiasi periodo dell'anno silvano:
 - a) le operazioni colturali di sfollo e diradamento ed il taglio occorrente per la conversione dei boschi cedui in fustaia con le modalità previste dalle norme vigenti;
 - b) i tagli di riceppatura o di tramarratura nei boschi danneggiati da incendi, in cui si devono favorire interventi quanto più possibile tempestivi, al fine di favorire il ricaccio delle ceppaie danneggiate e di evitare danneggiamenti ai polloni di nuova emissione;
 - c) le potature nonché i tagli di manutenzione della vegetazione arborea e arbustiva destinati al mantenimento in efficienza e sicurezza di manufatti, delle aree di pertinenza di elettrodotti e di altre reti, della viabilità e delle opere e sezioni idrauliche, sia naturali che artificiali.
2. Al fine di consentire il migliore sviluppo della rinnovazione agamica ed evitarne il danneggiamento durante le operazioni di esbosco, nonché di garantire il mantenimento della vigoria delle ceppaie, il taglio e l'esbosco dei cedui, in deroga a quanto previsto al comma 1, deve essere effettuato dal 15 settembre al 30 giugno⁵.
3. Nelle aree naturali protette e nei siti afferenti alla rete "Natura 2000" si applicano le disposizioni previste dalla normativa vigente in materia e le prescrizioni adottate dall'ente gestore dell'Area Protetta.

Art. 30 – Turno minimo

1. Per i boschi cedui puri, il turno non può essere inferiore:
 - a) per gli eucalipti, ad anni 10;
 - b) per i pioppi in formazione naturale, ad anni 10;
 - c) per i castagni, ad anni 12;
 - d) per gli ontani, robinie, acacie, salici, aceri, e noccioli, ad anni 12;
 - e) per i querceti caducifogli, ad anni 18;
 - f) per i carpini e gli ornielli, ad anni 18;
 - g) per i lecci e le specie della macchia mediterranea, ad anni 25;
 - h) per i faggi, ad anni 24.

⁵ L'art. 3, comma 1, del Regolamento regionale n. 6 del 5 agosto 2025 ha sostituito le parole "15 giugno" con le parole "30 giugno".

2. Per i cedui misti si applica il turno della specie prevalente fatti salvi i cedui misti di robinia, in cui si applica il turno assegnato alle altre specie che compongono il soprassuolo quando queste ultime ne costituiscano almeno il 30%.
3. I turni minimi per i cedui di eucalipti, robinia, acacie e pioppo, quali specie idonee per la produzione di biomassa, possono essere ridotti in ordine alla compatibilità della ceduzione a turno breve con la stabilità dei versanti e la conservazione del suolo, previa autorizzazione dell'articolazione amministrativa competente in materia di forestazione.
4. Per i cedui a sterzo di faggio e di leccio il periodo di curazione è fissato in anni 12. I polloni di maggiore diametro devono avere un'età media di 27 anni. Con il taglio di curazione vengono asportati contestualmente i polloni di 27 anni e diradati quelli di età inferiore.
5. È vietata la ceduzione dei boschi di cui al comma 1, che hanno superato il doppio del turno, ad esclusione degli interventi sugli eucalipti, sul castagno, sul leccio e quelli di tutela fitosanitaria delle specie quercine, secondo quanto stabilito dall'art. 23, comma 7, della Legge-regionale 12 ottobre 2012, n. 45.
6. E' vietata la conversione dei cedui composti in cedui semplici o semplici matricinati.
7. Fermo restando quanto previsto dall'art. 14 c.2 della LR 12 Ottobre 2012 n. 45, è vietata la conversione delle fustaie e dei soprassuoli transitori in boschi cedui ad eccezione delle piantagioni di eucalipto, considerato che il taglio di prima ceduzione della fustaia di tale specie è equiparato al taglio di un ceduo, fatto salvo quanto disposto dall'art. 7 comma 5 lett. c) del Decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34.
8. In caso di violazioni alle disposizioni del presente articolo si applica la sanzione amministrativa di cui all'art. 26 del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267.

Art. 31 – Estensione delle tagliate e autorizzazioni

1. I tagli dei boschi cedui devono essere condotti in modo che la superficie della tagliata non sia superiore a 10 ha per stagione silvana, ridotta a 5 ha per boschi su pendenze medie superiori al 40%.
2. Per i boschi cedui di estensione superiore a 10 ha e fino a 50 ha sono consentite più tagliate per stagione silvana, non contigue, in base ad una calendarizzazione progettuale degli interventi, di superficie pari a quella di cui al comma 1.
3. La contiguità tra le tagliate di cui al comma 2 è interrotta dal rilascio di aree boscate di superficie pari a quella della tagliata, da utilizzarsi, trascorso almeno 1 anno, a decorrere dal termine della stagione silvana in cui è stato ultimato il taglio, previa trasmissione da parte del direttore lavori di asseverazione inerente l'avvenuta ripresa vegetativa della adiacente area oggetto di taglio.
4. In assenza di strumenti di pianificazione può essere autorizzato dall' Articolazione amministrativa competente in materia di forestazione un unico primo taglio conformemente a quanto disposto ai commi 1, 2 e 3, purché sia stato conferito l'incarico per la redazione dello stesso strumento di pianificazione, con l'obbligo di presentazione di quest'ultimo entro sei mesi dal conferimento dell'incarico.
5. Successivamente alla presentazione degli strumenti di pianificazione è consentito effettuare le utilizzazioni programmate entro un limite massimo del 30% della superficie complessiva pianificata, previa autorizzazione dell'articolazione amministrativa competente in materia di forestazione.
6. L'autorizzazione di cui al comma 5 è subordinata, per gli enti pubblici, alla dimostrazione dell'affidamento dell'incarico di collaudo di lotti o sezioni di taglio precedentemente autorizzati e, per i soggetti privati, alla comunicazione della conclusione dei lavori relativi ai lotti o sezioni di taglio precedentemente autorizzati.
7. Il collaudo di cui al comma 6 viene eseguito entro e non oltre sei mesi dalla data di ultimazione dei lavori forestali. La stazione appaltante affida l'incarico al collaudatore ai sensi del Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, prevedendo i relativi oneri a proprio carico. Il Direttore dei lavori è tenuto a presentare un certificato di regolare esecuzione preliminare al collaudo. Della visita di collaudo viene data notizia all'articolazione amministrativa competente in materia di forestazione che ha facoltà di partecipare con i propri rappresentanti.

8. Le previsioni di cui al comma 7 si applicano anche ai collaudi di lotti riferiti a tagli precedentemente autorizzati, ultimati e non collaudati alla data di entrata in vigore del presente regolamento.
9. Ai fini della tutela idrogeologica, l'articolazione amministrativa competente in materia di forestazione, può prescrivere una riduzione delle sezioni di taglio o il rilascio di una o più fasce boscate lungo i confini delle tagliate eseguite nelle precedenti stagioni silvane.
10. Gli interventi selvicolturali di cui al comma 1 che interessano superfici uguali o superiore a 2 ha sono soggetti ad autorizzazione dell'articolazione amministrativa competente in materia di forestazione, previa presentazione di un'istanza corredata dal progetto di taglio di cui all'art. 10. L'articolazione amministrativa competente in materia di forestazione riscontra l'istanza entro novanta giorni dal ricevimento della medesima.
11. Gli interventi di taglio previsti dai relativi strumenti di pianificazione vigenti sono soggetti alla comunicazione di cui all'art. 40, comma 8, corredata dagli elaborati progettuali contenenti gli elementi conoscitivi, secondo la modulistica vigente.
12. Prima dell'avvio delle operazioni di taglio è inviata all'articolazione amministrativa competente in materia di forestazione e al Gruppo Carabinieri Forestale della Provincia competente per territorio, la dichiarazione di inizio lavori. In caso di violazioni si applica la sanzione amministrativa di cui all'Allegato F.
13. La dichiarazione d'inizio lavori riporta l'indicazione del Direttore dei Lavori Forestali, dell'impresa esecutrice, corredata dalla dichiarazione di responsabilità da parte del Direttore dei Lavori Forestali sulla permanenza delle condizioni di veridicità, compatibilità ambientale e forestale rispetto agli interventi progettati.
14. Prima dell'avvio effettivo delle operazioni di taglio, sul cantiere forestale è apposto, in posizione facilmente visibile ed accessibile, un cartello di cantiere delle dimensioni minime di 40 x 50 cm, riportante l'indicazione del tipo d'intervento, della proprietà, del titolo di legittimazione al taglio e del soggetto o ditta esecutrice dell'utilizzazione. In caso di violazioni si applica la sanzione amministrativa di cui all'Allegato F.
15. L'articolazione amministrativa competente in materia di forestazione può dettare ulteriori prescrizioni necessarie alla tutela del bosco e alla migliore esecuzione dei lavori.
16. L'articolazione amministrativa competente in materia di forestazione è competente per la verifica delle dichiarazioni rese, ed avvia, in caso di carenza dei requisiti, le procedure previste ai commi 3 e 6 dell'art. 19 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm. ii..
17. Le autorizzazioni per i tagli boschivi, comprensive anche di autorizzazioni di opere connesse, hanno validità 24 mesi dalla data di rilascio.
18. Su motivata richiesta del direttore dei lavori, corredata da relazione tecnico descrittiva inerente l'andamento dei lavori eseguiti e contenente le informazioni sulla restante parte di superficie da utilizzare, presentata almeno trenta giorni prima della scadenza del provvedimento autorizzativo, può essere concessa una sola proroga per l'esecuzione dei lavori forestali che devono, in ogni caso, concludersi entro un tempo massimo di dodici mesi, nel rispetto delle epoche di taglio di cui all'art. 30.
19. Le autorizzazioni per i tagli boschivi rilasciate agli Enti pubblici hanno validità 24 mesi dalla data di rilascio e non possono essere prorogate nel caso in cui non siano state concluse le procedure di vendita.
20. I tagli di utilizzazione boschiva, devono essere eseguiti da imprese regolarmente iscritte all'Albo regionale di cui all'art. 15 della Legge regionale 12 ottobre 2012, n. 45 e secondo i criteri indicati nell'Allegato A.
21. Entro sessanta giorni dalla data di ultimazione dei lavori forestali, è necessario presentare, all'articolazione amministrativa competente in materia di forestazione, il certificato di regolare esecuzione a cura del direttore dei lavori, completo dell'indicazione dei volumi inerenti gli assortimenti mercantili prodotti. In caso di violazioni si applica la sanzione amministrativa di cui all'Allegato F.

Art. 32 – Comunicazioni di taglio

1. Chiunque intenda sottoporre a taglio i boschi cedui di superficie inferiore a 2 ha deve presentare *una comunicazione di taglio all'articolazione amministrativa competente in materia di forestazione e al Nucleo Carabinieri Forestali competente per territorio*.⁶
2. Nei successivi trenta giorni l'articolazione amministrativa competente in materia di forestazione effettua l'istruttoria e detta eventuali prescrizioni; in assenza di prescrizioni, decorso il predetto termine, i lavori possono essere eseguiti.
3. La comunicazione deve indicare:
 - a) estremi per la individuazione del bosco (comune, località, estremi catastali);
 - b) generalità e residenza del proprietario o possessore o del legale rappresentante e relativo titolo di possesso;
 - c) generalità e residenza del richiedente;
 - d) generalità e residenza del soggetto esecutore del taglio⁷;
 - e) data di inizio del taglio;
 - f) data dell'ultimo taglio avvenuto sulla medesima particella;
 - g) nelle aree naturali protette e nei siti afferenti alla rete "Natura 2000", si applica quanto previsto dall'ente gestore dell'Area Protetta, dalle Linee Guida Nazionali per la Valutazione di Incidenza (VInCA) - Direttiva 92/43/CEE "HABITAT" articolo 6, paragrafi 3 e 4 e dai regolamenti regionali vigenti;
 - h) la scheda tecnica, debitamente firmata e timbrata da tecnico abilitato, nei limiti stabiliti dai rispettivi ordinamenti professionali.
4. I lavori previsti nella comunicazione di taglio devono essere conclusi improrogabilmente entro la stagione silvana successiva a quella della presentazione della comunicazione medesima.
5. A lavori ultimati occorre presentare, all'articolazione amministrativa competente in materia di forestazione, la dichiarazione di fine lavori con l'indicazione della massa utilizzata. In caso di violazioni si applica la sanzione amministrativa di cui all'Allegato F.
6. La comunicazione di taglio può essere presentata dai proprietari o possessori di boschi cedui con superfici minori di 2 ha costituenti un unico corpo. In ogni caso se la superficie a bosco ceduo accorpata è maggiore di 2 ha il proponente non può frazionare l'estensione della superficie da sottoporre a taglio, ma ha l'obbligo di presentare l'istanza di autorizzazione corredata di progetto esecutivo.
7. Nel caso di boschi cedui ricadenti all'interno di aree protette le relative comunicazioni, fermo restando quanto disposto dalla Legge 6 dicembre 1991, n. 394, sono corredate dall'espresso parere positivo degli enti gestori, ove previsto.

Art. 33 – Sfolli e diradamenti

1. Chiunque intenda procedere a tagli di diradamento, sfolli, operazioni di spollonatura e spalcatura, su superficie di taglio maggiore o uguale a 2 ha, deve acquisire l'autorizzazione presentando all'articolazione amministrativa competente in materia di forestazione un'istanza, corredata da un progetto di taglio, dagli elaborati progettuali definitivi e dagli elementi conoscitivi, secondo la modulistica allegata al presente regolamento; è, altresì, necessario produrre la dichiarazione di responsabilità da parte del progettista e della Direzione lavori in ordine alla compatibilità degli interventi previsti in progetto con lo stato fisico, strutturale e vegetazionale dei popolamenti forestali, nonché con tutti gli altri vincoli gravanti sull'area d'interesse che rientrano tra quelli non soggetti ad autorizzazione ai sensi dell'art. 149 del Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

⁶ L'art. 4, comma 1, lett. a) del Regolamento regionale n. 6 del 5 agosto 2025 ha sostituito le parole "*all'articolazione amministrativa competente in materia di forestazione, una comunicazione di taglio*" con le parole "*una comunicazione di taglio all'articolazione amministrativa competente in materia di forestazione e al Nucleo Carabinieri Forestali competente per territorio*".

⁷ L'art. 4, comma 1, lett. b) del Regolamento regionale n. 6 del 5 agosto 2025 ha soppresso le parole "*quando diverso dal richiedente*". Precedentemente il testo così recitava: "*generalità e residenza del soggetto esecutore del taglio quando diverso dal richiedente*".

2. Per i tagli che interessano superfici inferiori a 2 ha l'interessato deve darne comunicazione ai sensi dell'art. 32.
3. A lavori ultimati e per interventi di taglio su superfici maggiori di 2 ha, deve essere presentato, all'articolazione amministrativa competente in materia di forestazione, il "Certificato di regolare esecuzione", a cura del Direttore dei Lavori Forestali, completo dell'indicazione dei volumi inerenti gli assortimenti mercantili prodotti; per interventi di taglio interessanti superfici inferiori a 2 ha deve essere presentata apposita dichiarazione di fine lavori, a cura del proprietario del bosco o di altro soggetto che ne abbia titolo.
4. Nei boschi cedui, i tagli di sfollo e di diradamento, di norma, sono consentiti in numero massimo di due per ogni turno, con intervallo non inferiore a un terzo del turno. Gli sfolli e i diradamenti nei boschi cedui devono prelevare oltre ai polloni morti, aduggiati, deperienti e malformati, non più del 20% dei polloni in buone condizioni vegetative.

Art. 34 – Cedui matricinati

1. Il taglio dei boschi cedui matricinati è eseguito in modo da riservare almeno 50 matricine per ettaro, a eccezione dei cedui di castagno nei quali le matricine riservate non possono essere inferiori a 30 per ettaro.
2. Fermo restando quanto disposto dall'art. 10, le matricine vanno scelte, fra le specie principali che compongono il ceduo. In ogni caso le specie sporadiche vanno salvaguardate al fine di tutelare la biodiversità.
3. Almeno il 50% delle matrici prescelte deve avere età minima pari al doppio del turno a condizione che sia presente un sufficiente numero di soggetti idonei per condizioni fitosanitarie e di sviluppo. Le rimanenti matricine sono scelte fra le piante da seme o in mancanza fra i polloni di migliore portamento e sviluppo. Dette matricine devono essere distribuite in modo uniforme su tutta la superficie della tagliata o a gruppi nel caso di specie che non tollerano il brusco isolamento (faggio). Le matricine da eliminare sono tagliate contestualmente ai polloni.
4. Nei boschi con pendenze superiori al 60% il numero minimo di matricine deve essere aumentato da 30 a 60 per il castagno e da 50 a 80 per le altre specie.
5. In caso di violazioni si applica la sanzione amministrativa di cui all'Allegato F.

Art. 35 – Cedui composti

1. Si definiscono composti i boschi cedui in cui, prima del taglio, sono presenti almeno 50 matricine per ettaro di età pario superiore a tre volte il turno minimo.
2. Il numero delle matricine da riservare al taglio deve essere di almeno 120 per ettaro, di cui 60-70 dell'età del turno del ceduo (allievi) e 50-60 ripartite fra le classi di età multiple del turno in ordine decrescente rispetto all'età stessa.
3. Le matricine sono scelte, fra le specie che compongono il ceduo, dando preferenza alle querce sempreverdi e caducifoglie ed al faggio. In ogni caso, le specie sporadiche sono salvaguardate e, se ne hanno i requisiti, sono contabilizzate come matricine. Dette matricine sono distribuite possibilmente in modo uniforme su tutta la superficie della tagliata. Le matricine da eliminare sono tagliate contestualmente ai polloni.

Art. 36 – Cedui senza matricine

1. Nei boschi cedui puri di robinia, nocciolo, pioppo, salice ed eucalipto non è obbligatoria la riserva di matricine.
2. Nei boschi misti di robinia sono rilasciate matricine appartenenti alle altre specie forestali presenti, secondo i criteri di cui all'art. 34.
3. Nei cedui puri di castagno, con presenza diffusa e virulenta del cancro corticale e della cinipide, l'articolazione amministrativa competente in materia di forestazione può autorizzare il taglio raso senza riserva di matricine.

Art. 37 – Modalità dei tagli

1. Il taglio dei polloni deve essere eseguito al colletto e in modo che la corteccia non risulti slabbrata. La superficie di taglio deve essere inclinata o convessa e tale da evitare ristagni di acqua.

Capo VI – NORME PER I BOSCHI GOVERNATI A FUSTAIA**Art. 38 – Definizioni e trattamento**

1. Le fustaie sono costituite da piante originate esclusivamente da seme. In caso di coesistenza di piante da seme e polloni da ceppaia, la forma di governo viene attribuita stabilendo l'origine della provvigione prevalente.
2. Nelle fustaie è vietato il taglio raso.
3. Negli impianti di specie esotiche, negli impianti di arboricoltura da legno e negli altri impianti costituiti a scopo produttivo, secondo quanto disposto dai piani e programmi specifici, in deroga a quanto previsto al comma 2, il taglio raso può essere autorizzato dall'articolazione amministrativa competente in materia di forestazione.
4. Nelle fustaie il taglio delle piante è consentito tutto l'anno e sono consentite anche le ripuliture, gli sfolli e i diradamenti, nei limiti di cui al presente regolamento.
5. Nelle fustaie si interviene con criteri culturali. Gli interventi devono tendere a migliorare la struttura del bosco, favorendo la diversificazione compositiva e strutturale, aumentare la stabilità dei popolamenti, favorire la rinnovazione naturale. Con tali interventi si tende a liberare eventuali gruppi di rinnovazione affermata, a ridurre la densità ove questa risulti eccessiva per consentire un regolare sviluppo degli alberi, anche in relazione alle possibilità di fruttificazione, disseminazione e sviluppo dei semenzali e a favorire l'accrescimento dei soggetti meglio conformati.
6. Per taglio colturale si intende il taglio che rientra nell'ordinaria attività silvana ed è condotto con modalità tali da assicurare la rinnovazione e la perpetuazione del bosco, senza comprometterne le potenzialità evolutive, favorendo la biodiversità e assicurando la conservazione del suolo.
7. Resta ferma l'applicazione delle norme per la salvaguardia della biodiversità di cui all'art. 18.
8. Gli interventi di taglio colturale sono ammessi quando la provvigione media presente sulla superficie interessata dall'intervento, prima e dopo il taglio, è superiore ai seguenti valori minimi:
 - a) per i popolamenti di pini e querceti mediterranei, la provvigione minimale (m3/ha) è pari a 150;
 - b) per i popolamenti di cerro a prevalenza di cerro, popolamenti di latifoglie mesofile, popolamenti misti di altre specie, pinete di pino nero e laricio, la provvigione minimale (m3/ha) è pari a 250;
 - c) per i popolamenti di faggio o a prevalenza di faggio, popolamenti misti di conifere e latifoglie della zona montana, la provvigione minimale (m3/ha) è pari a 350.
9. Nei tagli di cui al presente articolo, a prescindere dalle caratteristiche del popolamento, il prelievo è applicato in base all'entità della provvigione, secondo i criteri che seguono:
 - a) per una provvigione $\geq 80\%$ di quella minimale, il prelievo è $\leq 25\%$ della massa;
 - b) per una provvigione $\geq 60\% < 80\%$ di quella minimale, il prelievo è $\leq 20\%$ della massa;
 - c) per una provvigione $\geq 40\% < 60\%$ di quella minimale, il prelievo è $\leq 15\%$ della massa;
 - d) per una provvigione $\geq 20\% < 40\%$ di quella minimale, il prelievo è $\leq 10\%$ della massa;
10. Il prelievo può essere superiore al 25% della massa legnosa presente, in situazioni di elevata fertilità stazionale o in boschi con elevata provvigione (superiore all'80%), per mancate utilizzazioni.
11. Il taglio colturale può essere ripetuto sulla stessa superficie dopo un periodo non inferiore a 10 anni decorrente dalla data di ultimazione dei lavori-riportata nella comunicazione di fine lavori.
12. Per favorire la rinnovazione naturale nelle fustaie che abbiano più di 60 anni e che presentino provvigioni superiori ai limiti di cui al comma 8, possono essere effettuati tagli a scelta per piccoli gruppi, secondo i criteri stabiliti dal comma 4, in modo da creare vuoti di norma inferiori a 200

mq. La ripresa non deve comunque superare il prelievo di cui al comma 9, considerato per un periodo di ritorno non superiore ai 10 anni dall'ultimazione dei lavori di utilizzazione forestale.

13. Nei rimboschimenti di pini e di altre conifere esotiche, sono ammessi gli interventi finalizzati all'insediamento e lo sviluppo delle latifoglie autoctone.
14. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle fustaie con strutture irregolari.
15. In caso di violazioni alle disposizioni del presente articolo si applica la sanzione amministrativa di cui all'art. 26 del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267.

Art. 39 – Tagli intercalari, sfollamenti e diradamenti

1. Chiunque intenda eseguire tagli intercalari (sfollamenti e diradamenti) nelle fustaie, presenta il progetto all'articolazione amministrativa competente in materia di forestazione ai fini del rilascio della relativa autorizzazione.
2. Nelle fustaie coetanee, i tagli di sfollamento e di diradamento, resi necessari dalla eccessiva densità del bosco, devono compiersi in modo che le chiome delle piante dominanti restino a leggero contatto tra loro.
3. Sono sottoposte a taglio le piante morte, deperienti, malformate, dominate e aduggiate, in condizioni di evidente deperimento e che per eccessiva densità, diano minore affidamento per il futuro, salvo quanto previsto all'art. 18, comma 3 (rilascio del legno morto per la tutela della biodiversità).
4. Gli sfollamenti eseguiti allo stadio iniziale del soprassuolo, (posticcia e novelleto) nonché le ripuliture, il taglio e lo sradicamento del cespugliame sono consentiti nei limiti delle esigenze colturali.
5. Nei boschi di età inferiore a 30 anni il taglio non deve interessare più del 15% dell'area basimetrica. Per i successivi diradamenti e fino a 60 anni di età per ogni intervento, distanziato di 10 anni dalla fine lavori dell'ultimo intervento, non deve essere prelevato più del 20% dell'area basimetrica.
6. Per tutti gli interventi di miglitoria forestale, inerenti la salvaguardia del bosco e la prevenzione dagli incendi boschivi, finanziati con strumenti comunitari statali o regionali, qualora il taglio interessi una percentuale massima del 7% dell'area basimetrica presente, è consentito, entro 10 anni dall'intervento stesso, un (ulteriore ed unico) diradamento che preveda il raggiungimento del prelievo delle percentuali di area basimetrica riportate al comma 5.
7. Nelle fustaie di età superiore a 60 anni gli interventi colturali devono essere effettuati secondo quanto previsto dall'art. 38.
8. In caso di violazioni alle disposizioni del presente articolo si applica la sanzione amministrativa di cui all'art. 26 del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267

Art. 40 – Estensione delle tagliate e autorizzazioni

1. Tutti i tagli boschivi relativi alle fustaie sono soggetti a preventiva autorizzazione rilasciata dall'articolazione amministrativa competente in materia di forestazione che è tenuto a dare riscontro alla richiesta di autorizzazione entro novanta giorni dal ricevimento della medesima. In caso di integrazioni e/o controdeduzioni il decorso del termine riprende dalla data della loro acquisizione.
2. Il proprietario o altro soggetto che ne abbia titolo deve presentare istanza di autorizzazione all'articolazione amministrativa competente in materia di forestazione corredata da un progetto di taglio ai sensi dell'art. 10.
3. In assenza di strumenti di pianificazione può essere autorizzato dall' Articolazione amministrativa competente in materia di forestazione un unico primo taglio conformemente a quanto disposto ai commi 1, 2 purché sia stato conferito l'incarico per la redazione dello strumento di pianificazione, con l'obbligo di presentazione di quest'ultimo entro sei mesi dal conferimento dell'incarico.
4. Successivamente alla presentazione degli strumenti di pianificazione (Piano di gestione e assestamento forestale o Piano poliennale) è consentito effettuare le utilizzazioni programmate entro un limite massimo del 30% della superficie complessiva pianificata, previa autorizzazione dell'articolazione amministrativa competente in materia di forestazione.

5. L'autorizzazione di cui al comma 4 è subordinata, per gli enti pubblici, alla dimostrazione dell'affidamento dell'incarico di collaudo di lotti o sezioni di taglio precedentemente autorizzati e, per i soggetti privati, alla comunicazione della conclusione dei lavori relativi ai lotti o sezioni di taglio precedentemente autorizzati.
6. Il collaudo di cui al comma 5 viene eseguito entro e non oltre sei mesi dalla data di ultimazione dei lavori forestali. La stazione appaltante affida l'incarico al collaudatore ai sensi del Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, prevedendo i relativi oneri a proprio carico. Il Direttore dei lavori è tenuto a presentare un certificato di regolare esecuzione preliminare al collaudo. Della visita di collaudo viene data notizia all'articolazione amministrativa competente in materia di forestazione che ha facoltà di partecipare con i propri rappresentanti.
7. Le previsioni di cui al comma 6 si applicano anche ai collaudi di lotti riferiti a tagli precedentemente autorizzati, ultimati e non collaudati alla data di entrata in vigore del presente regolamento.
8. Prima dell'avvio delle operazioni di taglio deve essere nominato il Direttore dei Lavori Forestali. La comunicazione della nomina del direttore dei lavori e della data di inizio lavori costituisce condizione di efficacia dell'autorizzazione.
9. Gli interventi selvicolturali devono essere effettuati da imprese boschive iscritte all' "Albo Regionale delle Imprese Forestali" di cui all'allegato A al presente regolamento.
10. Il soggetto titolare dell'autorizzazione può avanzare motivata richiesta di proroga della scadenza del provvedimento autorizzatorio. La proroga deve essere richiesta almeno trenta giorni prima della scadenza stessa e deve essere corredata da apposita relazione tecnica inerente l'andamento dei lavori eseguiti e contenente le informazioni sulle rimanenti piante da tagliare e sulla restante parte di superficie da utilizzare, attraverso relativa planimetria. Può essere concessa una sola proroga ai lavori forestali che, comunque, devono concludersi entro i dodici mesi successivi.
11. Le autorizzazioni per i tagli boschivi rilasciate agli Enti pubblici hanno validità 24 mesi dalla data di rilascio e non possono essere prorogate nel caso in cui non siano state concluse le procedure di vendita.
12. L'attuazione dei tagli boschivi previsti nel Piano di gestione e assestamento Forestale o nel Piano Poliennale vigenti è soggetta a sola comunicazione, corredata dalla scheda tecnica redatta dal progettista da presentare almeno trenta giorni prima dell'inizio dei lavori, da elaborati progettuali di dettaglio e non presenti nel piano approvato e vigente e dalla dichiarazione di responsabilità da parte del progettista in ordine al fatto che gli interventi previsti in progetto risultano compatibili con lo stato fisico, strutturale e vegetazionale dei popolamenti forestali. L'articolazione amministrativa competente in materia di forestazione della Regione Calabria effettua le verifiche sulle dichiarazioni rese, attivando, in caso di carenza dei requisiti le procedure previste ai commi 3 e 6 dell'art. 19 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm. ii..
13. Successivamente alla presentazione del Piano di gestione e assestamento forestale, ai sensi dell'art. 4, comma 9, della Legge regionale 12 ottobre 2012, n. 45 l'articolazione amministrativa competente in materia di forestazione può autorizzare esclusivamente i tagli compatibili con lo stesso Piano e con le disposizioni del presente regolamento.
14. Entro sessanta giorni dalla data di ultimazione dei lavori forestali, è fatto obbligo presentare, all'articolazione amministrativa competente in materia di forestazione, il certificato di regolare esecuzione a cura del direttore dei lavori, completo dell'indicazione dei volumi inerenti gli assortimenti mercantili prodotti, e la comunicazione di fine lavori del richiedente. In caso di violazioni si applica la sanzione amministrativa di cui all'Allegato F.

Art. 41 – Trattamento dei soprassuoli transitori

1. E' vietato riconvertire in cedui i soprassuoli transitori. Può essere rilasciata l'autorizzazione alla riconversione in cedui dei soprassuoli transitori, da parte dell'articolazione amministrativa competente in materia di forestazione, esclusivamente per motivi fitosanitari o di ripristino dai danni causati da incendio o da avversità meteoriche.

2. Il trattamento dei soprassuoli transitori prevede l'esecuzione di tagli di avviamento consistenti in diradamenti sulle ceppaie al fine di ridurre progressivamente il numero di polloni e preparare il soprassuolo alla rinnovazione da seme.
3. Si può procedere, al primo intervento di avviamento, secondo il metodo del rilascio intensivo degli allievi oppure rilasciando mediamente 1200 piante o polloni a ettaro ovvero almeno 2 polloni per ceppaia, ove presenti, scelti tra i migliori soggetti, oltre alle matricine in buono stato vegetativo.
4. I successivi tagli di avviamento non possono prelevare più del 20% della massa presente preservando le specie sporadiche. Nel caso di cedui di faggio con presenza di abete bianco, gli individui di quest'ultima specie sono in ogni caso tutelati.
5. Nei soprassuoli transitori i tagli di rinnovazione possono essere effettuati quando si verifica una delle seguenti condizioni:
 - a) è stata superata una età pari a 4 volte il turno minimo previsto per i cedui delle stesse specie;
 - b) è stata superata la provvigione minimale di cui all'art. 38 per le fustaie delle stesse specie.
6. I tagli di rinnovazione hanno lo scopo di ottenere la rinnovazione da seme delle specie costituenti il sistema biologico bosco. Devono essere effettuati tagli a piccoli gruppi, nel rispetto dei limiti di cui all'art. 39, in modo da ottenere strutture diversificate.
7. In presenza di incipienti fenomeni di senescenza e deperimento del soprassuolo transitorio, può essere consentito di anticipare i tagli di rinnovazione in deroga ai criteri minimi stabiliti nel comma 5.
8. È vietata la conversione delle fustaie e dei soprassuoli transitori, in boschi cedui, ad eccezione delle piantagioni di eucalipti.
9. La progettazione è redatta secondo le modalità di cui all'Allegato C.
10. In caso di violazioni alle disposizioni del presente articolo si applica la sanzione amministrativa di cui all'Allegato F.

Capo VII – MODALITÀ DI ESECUZIONE DELLE ALTRE ATTIVITÀ IN BOSCO

Art. 42 – Carbonizzazione

1. Nell'ambito della gestione sostenibile delle risorse forestali è consentita la pratica della carbonizzazione.
2. La carbonizzazione deve avvenire in aie carbonili preesistenti, con carbonaia a cupola rivestita di terra.
3. Qualora occorra formare nuove aie si procede alla formazione nei vuoti del bosco e nei luoghi ove, per azione del vento o per altre cause, non esista pericolo per il soprassuolo e per la consistenza e la stabilità del terreno.
4. L'articolazione amministrativa competente in materia di forestazione può imporre speciali e opportune cautele per l'esercizio della carbonizzazione o vietarlo quando vi è pericolo di incendi.
5. In caso di violazioni alle disposizioni del presente articolo si applica la sanzione amministrativa di cui all'Allegato F.

Art. 43 – Preparazione della carbonella

1. La preparazione della brace o carbonella non deve recare danno alle piante ed alle ceppaie e può effettuarsi solo nelle giornate umide e piovose e mai nelle giornate di vento. In ogni caso, l'attività non può effettuarsi nel periodo compreso tra il 15 giugno e il 15 ottobre.
2. La preparazione deve essere effettuata negli spazi vuoti del bosco e nelle aie delle carbonaie.
3. In caso di violazioni alle disposizioni del presente articolo si applica la sanzione amministrativa di cui all'Allegato F.

Art. 44 – Raccolta dello strame, copertura morta o lettiera

1. La raccolta del terriccio e dello strame (copertura morta o lettiera) è vietata, in quanto trattasi di elementi peculiari della biocenosi.

2. In caso di violazioni alle disposizioni del presente articolo si applica la sanzione amministrativa di cui all'Allegato F.

Art. 45 – Raccolta delle piante e dei prodotti secondari del bosco

1. Nei boschi pubblici, in mancanza di regolamenti comunali che ne disciplinano l'uso, è vietata la raccolta della legna secca e dei prodotti secondari quali asparago, agrifoglio, pungitopo.
2. I Regolamenti di cui al comma 1 sono trasmessi all'articolazione amministrativa competente in materia di forestazione.
3. La raccolta delle piante e dei prodotti secondari del bosco consentita è effettuata evitando strappi e recisione del novellame e qualsiasi altro danno alla rinnovazione e all'ambiente, nel rispetto comunque delle modalità prescritte dai regolamenti di cui al comma 1.
4. La raccolta di funghi è disciplinata dalla legge regionale del 26 novembre 2001, n. 30.
5. In caso di violazioni alle disposizioni di cui ai commi 1 e 3 si applica la sanzione amministrativa di cui all'art. 3 della Legge 9 ottobre 1967, n. 950.

Art. 46 – Estrazione del ciocco d'erica

1. Per l'estrazione del ciocco d'erica occorre presentare un progetto di taglio al fine di ottenere la necessaria autorizzazione dell'articolazione amministrativa competente in materia di forestazione.
2. Nel caso di estrazione che riguardi tutto il territorio comunale, deve essere previsto un turno di almeno 20 anni, con suddivisione del territorio in particelle e con la cronologia delle estrazioni, da riportare su corografia I.G.M. in scala 1: 25.000.
3. In caso di violazioni alle disposizioni del comma 1 si applica la sanzione amministrativa di cui all'art. 1 della Legge 9 ottobre 1967, n. 950.

Art. 47 – Resinazione

1. È consentita la resinazione solo delle piante destinate a cadere al taglio nei successivi 5 anni e previa autorizzazione da parte dell'articolazione amministrativa competente in materia di forestazione.
2. In caso di violazioni alle disposizioni del presente articolo si applica la sanzione amministrativa di cui all'art. 3 della Legge 9 ottobre 1967, n. 950, salva l'applicazione dell'art. 26 del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, quando ne sia seguito danno al bosco.

Art. 48 – Raccolta e commercializzazione del materiale forestale di moltiplicazione.

1. La Regione Calabria, in attuazione dell'art. 2, comma 1, lettera n), del Decreto legislativo 10 novembre 2003, n. 386 è l'Organismo Ufficiale responsabile del controllo della commercializzazione e la qualità del materiale forestale di moltiplicazione.
2. I criteri e le modalità procedurali per la raccolta e la commercializzazione del materiale forestale di moltiplicazione, approvati dalla Giunta Regionale, sono riportati nell'Allegato K.
3. Presso l'articolazione amministrativa competente in materia di forestazione sono istituiti il Registro Regionale dei materiali base di moltiplicazione forestale e il Registro Ufficiale dei produttori dei materiali forestali di moltiplicazione.

Capo VIII – RICOSTITUZIONE DEL SOPRASSUOLO FORESTALE***Art. 49 – Norme per i Boschi danneggiati dal fuoco***

1. Nei boschi e nei pascoli danneggiati o distrutti dal fuoco si applicano i divieti, le prescrizioni e le sanzioni di cui all'art. 10 della legge 21 novembre 2000, n. 353 «Legge quadro in materia di incendi boschivi».
2. Fatto salvo quanto prescritto dalla Legge 21 novembre 2000, n. 353, dalla Legge regionale 22 dicembre 2017, n. 51 e dal Piano regionale AIB, nei boschi cedui, il proprietario o il possessore deve eseguire tempestivamente, e comunque non oltre la successiva stagione silvana, la succisione delle piante e delle ceppaie compromesse dal fuoco, per favorire la rigenerazione, rinettando la tagliata. L'articolazione amministrativa competente in materia di forestazione può autorizzare, in presenza di particolari condizioni, il taglio nelle stagioni silvane successive.
3. L'articolazione amministrativa competente in materia di forestazione, nel caso in cui il proprietario o il possessore non vi provvede, individua l'ente che effettua la succisione delle piante e delle ceppaie compromesse dal fuoco in sostituzione del proprietario o possessore. I costi dell'intervento sostitutivo sono posti a carico del soggetto inadempiente.
4. Nelle fustaie di conifere percorse dal fuoco, fatte salve le restrizioni di cui al comma 1, in sede di ricostituzione si devono rilasciare tutte le piante vive provviste di strobili, con funzione di porta seme.
5. Nelle fustaie di latifoglie o di conifere o miste, percorse dal fuoco ma non danneggiate, fatte salve le restrizioni di cui al comma 1, si interviene con i criteri colturali previsti negli articoli 38 e 39.
6. Le operazioni di cui ai commi 2, 4 e 5 sono autorizzate dall'articolazione amministrativa competente in materia di forestazione sulla base di elaborati progettuali e da certificato del catasto degli incendi rilasciato dal comune.
7. In caso di violazioni alle disposizioni del presente articolo si applica la sanzione amministrativa di cui all'art. 3 della Legge 9 ottobre 1967, n. 950, salvo l'applicazione dell'art. 26 del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267.

Art. 50 – Norme per le aree danneggiate da avversità meteoriche

1. Nelle aree forestali danneggiate dal vento e da altre avversità meteoriche è consentita l'asportazione del materiale danneggiato. L'articolazione amministrativa competente in materia di forestazione può autorizzare il taglio dei fusti troncati, delle piante sradicate, schiantate, in precario equilibrio meccanico e di quelle fortemente danneggiate senza possibilità di ripresa vegetativa, previa presentazione di progetto, corredato da "Piedilista di martellata", redatto da tecnico abilitato, che indichi le piante da prelevare. Qualora i soggetti danneggiati presentino piccoli diametri, tali da rendere difficile l'apposizione del martello forestale, è necessario riportare sul piedilista le piante individuate nella relativa relazione tecnica con la valutazione quantitativa delle asportazioni da effettuare.
2. Nelle località in cui si verificano, con maggiore frequenza, danni causati da avversità meteoriche (gelicidio, "neve pesante o bagnata", vento, gelate, etc.), l'articolazione amministrativa competente in materia di forestazione può stabilire le forme di utilizzazione tecnicamente più adeguate e può prescrivere forme di tutela dei soprassuoli boschivi, oggettivamente individuati, cartografati e georeferenziati, con riferimento alle forme di governo e trattamento e, nel caso dei cedui semplici, con riguardo al numero delle matricine da rilasciare e la dimensione diametrica del loro fusto.
3. Per i danni nei boschi appartenenti ai comuni o a altri enti pubblici si osserva la procedura prevista nel capitolato d'onere che è parte integrante del progetto di taglio.
4. In caso di violazioni alle disposizioni del presente articolo si applica la sanzione amministrativa di cui all'art. 3 della Legge 09 ottobre 1967, n. 950, salvo l'applicazione dell'art. 26 del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267.

Art. 51 – Ripristino dei boschi danneggiati per mancata gestione

1. Per la ricostituzione dei boschi danneggiati per cause imputabili a non corretta o mancata gestione, ai sensi dell'art. 3, comma 2, lett. g) e h) del Decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34 l'articolazione amministrativa competente in materia di forestazione, emana specifiche prescrizioni obbligatorie per il proprietario o possessore.
2. In caso di violazioni alle disposizioni del presente articolo si applica la sanzione amministrativa di cui all'Allegato F.

Capo IX –VIABILITÀ FORESTALE E SILVO-PASTORALE**Art. 52 – Lavori sulla viabilità nell'ambito delle utilizzazioni forestali**

1. La manutenzione e la realizzazione della viabilità di cui all'art. 4 del D.M. del 28.10.2021 n. 563734, su aree assimilate a bosco non sono soggette ai procedimenti di cambio di destinazione d'uso.
2. Qualsiasi intervento eseguito sulla viabilità forestale e silvo-pastorale in connessione o a servizio di lavori di utilizzazione forestale deve essere descritto ed indicato nella domanda di autorizzazione o nella comunicazione di intervento secondo le modalità stabilite dal presente regolamento.

Art. 53 – Manutenzione ordinaria di viabilità esistente

1. La manutenzione ordinaria della viabilità principale, secondaria e tracciati di uso ed allestimento temporaneo, di cui all'art. 4, del D.M. del 28.10.2021 n. 563734, può prevedere le opere di mantenimento, riparazione, necessarie per l'efficienza del sistema stradale e delle sue pertinenze, attuate anche attraverso il recupero dell'originaria sezione della carreggiata e del suo complessivo ingombro originario, compresa la rimozione e sistemazione del materiale in esubero, ovvero opere che non comportino modificazioni sostanziali delle caratteristiche dimensionali (maggiore del 15 per cento dei valori esistenti) e strutturali secondo i criteri minimi nazionali vigenti e stabiliti dal Ministero competente. Può prevedere, altresì, il ripristino della sovrastruttura del piano rotabile mediante ricarichi del fondo con tout-venant di cava o pietrisco bituminoso se preesistente, la rimozione di eventuale vegetazione insediatasi (anche con eventuali apparati radicali), la rimozione di eventuali smottamenti o crolli che ostruiscono la sede viaria impedendone la normale percorribilità, il ripristino dei rilevati danneggiati e la ricostruzione di eventuali opere di presidio preesistenti, il ripristino delle opere di sgrondo delle acque superficiali e gli eventuali attraversamenti di fossi e torrenti.
2. Per la manutenzione ordinaria di strade o piste principali occorre presentare la comunicazione di intervento, anche con valenza pluriennale, all'articolazione amministrativa competente in materia di forestazione, contenente le specifiche inerenti alle caratteristiche dell'intervento che si intende realizzare, la sua ubicazione ed il suo sviluppo planimetrico.

Art. 54 – Manutenzione straordinaria della viabilità principale esistente

1. Per manutenzione straordinaria di strade si intende la serie di interventi eccedenti quelli di manutenzione ordinaria, necessari a rinnovare e sostituire parti, anche strutturali, del tracciato e volti a garantire e ripristinare la protezione e la funzionalità dell'infrastruttura e delle relative pertinenze purché non diffusi a tutto il tracciato e non comportanti modifiche delle caratteristiche funzionali. Si ricorre alla manutenzione straordinaria delle strade esclusivamente quando la percorribilità delle stesse risulta difficoltosa e deve essere migliorata; tali interventi possono modificare:
 - a) la larghezza del piano rotabile, comprensiva di eventuali cunette e banchine, entro i limiti contemplati nella tabella, allegata al DM n. 563734 del 28/10/2021, denominata <Classificazione e caratteristiche tecnicodimensionali della viabilità forestale silvo-pastorale permanente >;

- b) le scarpate di monte e di valle;
 - c) la pendenza longitudinale.
2. Il cambiamento del fondo stradale da naturale migliorato ad artificiale con bitume, asfalto o calcestruzzo, è considerato un intervento di manutenzione straordinaria.
 3. Gli interventi di manutenzione straordinaria di strade sono soggetti ad autorizzazione dell'articolazione amministrativa competente in materia di forestazione, sulla base di un progetto redatto da un tecnico abilitato, iscritto nel relativo albo professionale.
 4. Gli interventi devono essere realizzati conformemente all'autorizzazione ed al progetto.
 5. Fanno parte del progetto di manutenzione straordinaria di una strada di cui al comma 1:
 - a) la relazione tecnica dettagliata in cui vengono descritte con precisione quali sono le caratteristiche e le motivazioni dell'intervento;
 - b) la relazione geologica;
 - c) la carta plano-altimetrica in scala non inferiore a 1:10.000 del tracciato, con indicazione dei tratti, preventivamente picchettati a terra, in cui si prevedono variazioni;
 - d) la planimetria catastale a scala non inferiore a 1:2.000, con indicazione del tracciato;
 - e) le sezioni trasversali di scavo e riporto in scala 1:100;
 - f) la documentazione fotografica con punti georiferiti di ripresa della pista da ripristinare.
 6. In caso di aumento di pendenza longitudinale della strada, si applica quanto prescritto dall'art. 57 comma 3, lettera c).
 7. In caso di violazioni alle disposizioni del presente articolo si applica la sanzione amministrativa di cui all'Allegato F.

Art. 55 – Manutenzione straordinaria di viabilità secondaria esistente

1. Si definisce manutenzione straordinaria della viabilità secondaria esistente la serie di interventi che vengono eseguiti esclusivamente quando la percorribilità prevista risulta limitata, a causa di invasione del tracciato da parte della vegetazione, crolli, smottamenti o erosione localizzata; gli interventi di ripristino, oltre a prevedere il taglio della vegetazione che ha invaso il tracciato, possono modificare:
 - a) la larghezza del piano rotabile, comprensiva di eventuali cunette e banchine, entro i limiti contemplati nella tabella, allegata al DM n. 563734 del 28/10/2021, denominata <Classificazione e caratteristiche tecnico-dimensionali della viabilità forestale silvo-pastorale permanente >;
 - b) le scarpate di monte fino ad un'altezza massima totale di un metro, per tratti non superiori a 50 metri continui;
 - c) le scarpate di valle;
 - d) la pendenza longitudinale.
2. Gli interventi di manutenzione straordinaria della viabilità secondaria esistente sono autorizzati dall'articolazione amministrativa competente in materia di forestazione, sulla base di un progetto redatto da un tecnico abilitato iscritto al relativo albo professionale.
3. Gli interventi devono essere realizzati conformemente all'autorizzazione ed al progetto.
4. Fanno parte del progetto di manutenzione straordinaria della viabilità secondaria esistente:
 - a) la relazione tecnica dettagliata in cui vengono descritte con precisione quali sono le caratteristiche e le motivazioni dell'intervento;
 - b) la carta plano-altimetrica in scala non inferiore a 1:10.000 del tracciato, con indicazione dei tratti, preventivamente picchettati a terra, in cui si prevedono variazioni;
 - c) la planimetria catastale a scala non inferiore a 1:2.000, con indicazione del tracciato;
 - d) le sezioni trasversali di scavo e riporto in scala 1:100;
 - e) la documentazione fotografica con punti geo riferiti di ripresa della pista da ripristinare.
5. In caso di aumento di pendenza longitudinale della viabilità, si applica quanto prescritto dall'art. 57, comma 3, lettera c).
6. In caso di violazioni alle disposizioni del presente articolo, si applica la sanzione amministrativa di cui all'Allegato F.

Art. 56 – Costruzione e manutenzione dei tracciati di uso ed allestimento temporaneo

1. La circolazione sui tracciati, di uso ed allestimento temporaneo, anche con mezzi cingolati, deve essere limitata alle fasi di esbosco.
2. La manutenzione è consentita solo se effettuata senza movimenti di terra.
3. La costruzione di un nuovo tracciato di uso ed allestimento temporaneo è soggetto all'autorizzazione dell'articolazione amministrativa competente in materia di forestazione. Il progetto di costruzione redatto, in conformità ai criteri previsti dall'art. 4 del D.M. 28.10.2021 n. 563734, da tecnico abilitato iscritto al relativo albo professionale, contiene i seguenti elaborati:
 - a) Relazione tecnica descrittiva degli interventi previsti;
 - b) Planimetria catastale rappresentante il tracciato;
 - c) Profilo longitudinale;
4. In caso di violazione alle disposizioni del presente articolo si applicano le sanzioni di cui all'Allegato F.

Art. 57 – Costruzione di nuova viabilità principale

1. La costruzione di una nuova viabilità principale deve essere autorizzata dall'articolazione amministrativa competente in materia di forestazione, sulla base di un progetto redatto da un tecnico abilitato ed iscritto nel relativo albo professionale. L'intervento deve essere realizzato conformemente all'autorizzazione ed al progetto.
2. Il progetto di costruzione, redatto in conformità ai criteri previsti dall'art. 4 del D.M. 28.10.2021 n. 563734, contiene i seguenti elaborati:
 - a) la relazione tecnica in cui si descrivono dettagliatamente le caratteristiche dell'opera, le modalità esecutive, le motivazioni che rendono necessaria la costruzione di una nuova viabilità principale con indicazione del rapporto tra lo sviluppo in ml e gli ha di superficie a bosco serviti;
 - b) l'eventuale piedilista delle piante da abbattere;
 - c) la relazione geologica;
 - d) la carta plano-altimetrica a scala non inferiore a 1:10.000, con indicazione della viabilità presente e del tracciato in progetto, preventivamente picchettato a terra;
 - e) la planimetria catastale a scala non inferiore a 1:2.000, con indicazione del tracciato;
 - f) il profilo longitudinale in scala 1:2.000 o 1: 1.000;
 - g) le sezioni trasversali di scavo e riporto in scala 1:100;
 - h) il computo metrico dei volumi di sterro e riporto;
 - i) i particolari delle opere d'arte per lo sgrondo delle acque e per l'attraversamento di fossi e torrenti in scala 1:100;
 - j) le planimetrie e sezioni degli eventuali tornanti.
3. Fermo restando quanto stabilito dall'art. 3 del D.M. 28.10.2021 n. 563734, la nuova viabilità principale deve comunque rispettare le seguenti caratteristiche tecniche:
 - a) eventuali piazzole per lo scambio dei veicoli procedenti in senso contrario e per il deposito del legname;
 - b) pendenza longitudinale media non superiore all'otto per cento;
 - c) pendenza longitudinale massima dodici per cento; solo per tratti non superiori a centocinquanta metri continui è possibile aumentare la pendenza fino a sedici per cento;
 - d) eventuale pendenza laterale verso valle del piano rotabile compresa tra due per cento e tre per cento;
 - e) idonee opere d'arte per lo sgrondo delle acque superficiali e per l'attraversamento di eventuali fossi e torrenti;
 - f) sistemazione e consolidamento delle scarpate di monte e di valle con inerbimento, cespugliamento o con eventuali manufatti.
4. In caso di violazione alle disposizioni del presente articolo si applicano le sanzioni di cui all'Allegato F.

Art. 58 – Costruzione di una nuova viabilità secondaria

1. La costruzione di una nuova viabilità secondaria deve essere autorizzata dall'articolazione amministrativa competente in materia di forestazione, sulla base di un progetto redatto da un tecnico abilitato iscritto al relativo albo professionale. L'intervento deve essere realizzato conformemente all'autorizzazione ed al progetto.
2. Il progetto di costruzione, redatto in conformità ai criteri previsti dall'art. 4 del D.M. 28.10.2021 n. 563734, contiene i seguenti elaborati:
 - a) la relazione tecnica in cui si descrivono dettagliatamente le caratteristiche dell'opera, le modalità esecutive, le motivazioni che ne giustificano la costruzione;
 - b) l'eventuale piedilista delle piante da abbattere;
 - c) la relazione geologica;
 - d) la carta plano-altimetrica a scala non inferiore a 1:10.000, con indicazione della viabilità presente e del tracciato in progetto, preventivamente picchettato a terra;
 - e) la planimetria catastale a scala non inferiore a 1:2.000, con indicazione del tracciato;
 - f) il profilo longitudinale in scala 1:2.000 o 1: 1.000;
 - g) le sezioni trasversali (scavo e riporto) in scala 1:100;
 - h) il computo metrico dei volumi di sterro e riporto;
 - i) i particolari delle opere d'arte per lo sgrondo delle acque e per l'attraversamento di fossi e torrenti in scala 1:100;
 - j) le planimetrie e sezioni degli eventuali tornanti.
3. La nuova viabilità secondaria deve comunque rispettare le seguenti caratteristiche tecniche:
 - a) carreggiata unica con larghezza massima di 2,5 metri comprese eventuali cunette e banchina;
 - b) piazzole per lo scambio dei veicoli procedenti in senso contrario e per il deposito del legname;
 - c) pendenza longitudinale massima quindici per cento; solo per tratti non superiori a cinquanta metri continui è possibile aumentare la pendenza fino al trenta per cento;
 - d) scarpate di monte, stabilizzate ai sensi della lettera f) di altezza massima di un metro solo per tratti non superiori a cinquanta metri continui; è possibile aumentare l'altezza fino a 1,5 metri;
 - e) idonee opere d'arte per lo sgrondo delle acque superficiali e per l'attraversamento di eventuali fossi e torrenti;
 - f) sistemazione ed il consolidamento delle scarpate di monte e di valle con inerbimento, cespugliamento o con eventuali manufatti;
 - g) distanza minima da altre piste o strade di cento metri misurata lungo la linea di massima pendenza.
4. In caso di violazione alle disposizioni del presente articolo si applicano le sanzioni di cui all'Allegato F.

Capo X – DISPOSIZIONI PER LA GESTIONE DEI CASTAGNETI E DEI NOCCIOLETI**Art. 59 – Gestione dei castagneti da frutto e dei noccioleti degradati**

1. Il ripristino dei castagneti è consentito attraverso:
 - a) la conversione di polloni di ceppaie singole e di nuclei di ceppaie frammiste a piante di alto fusto di castagno;
 - b) le potature di formazione e di produzione, nonché quelle connesse allo stato fitosanitario; queste ultime sono ammesse anche al di fuori del periodo di riposo vegetativo, nel rispetto delle profilassi per prevenire eventuali propagazioni di infestazioni;
 - c) la realizzazione di ripiani sostenuti dalla sistemazione del terreno con muri a secco e/o ciglioni inerbiti;
 - d) il taglio delle erbe e degli arbusti, nonché la ripulitura totale della superficie allo scopo di facilitare la raccolta dei frutti.

2. Le piante morte e quelle deperienti possono essere tagliate e le ceppaie estirpate, purché le buche siano subito riempite col terreno sterrato, la superficie sia regolarmente ripianata e si provveda alla sostituzione delle piante; l'articolazione amministrativa competente in materia di forestazione può, nei castagneti suddetti il cui terreno sia eccezionalmente mobile, dilavato o in forte pendenza, vietare o condizionare alcune delle operazioni di cui al presente comma. Tali attività devono essere preventivamente progettate da tecnico abilitato.
3. Nelle more della produzione di materiale vivaistico selezionato di origine autoctona, per l'innesto può impiegarsi materiale locale, prelevato da piante dimostratesi di particolare vigore e di rilevante capacità produttiva quali-quantitativa, non affette da attacchi parassitari, in particolare da ceppi virulenti di *Cryphonectria parasitica* (Murr.) o dall'Imenottero *Dryocosmus Kuriphilus* Yasumatsu, e comunque di quelli individuati dai decreti di lotta obbligatoria fitosanitari.
4. Il ripristino dei noccioleti degradati, da intendersi esclusivamente costituiti da piante di *Corylus avellana* L. che a causa della sospensione delle cure colturali presentano invasione di vegetazione spontanea arbustiva ed arborea ma possono essere recuperati alla produzione di nocciole, può avvenire attraverso espressa autorizzazione all'articolazione amministrativa competente in materia di forestazione che può vietare o condizionare alcune delle operazioni preventivamente progettate da tecnico abilitato.
5. Per le definizioni di castagneti da frutto e noccioleti in attualità di coltura e di castagneti da frutto e noccioleti oggetto di ripristino colturale si fa riferimento a quanto espresso secondo i criteri minimi nazionali vigenti e stabiliti dal Ministero competente.

Art. 60 – Recupero di castagneti da frutto e dei noccioleti abbandonati

1. Il recupero dei castagneti da frutto abbandonati, ovvero che non sono stati oggetto di manutenzione negli ultimi dieci anni, ai sensi del presente articolo, è consentito attraverso i seguenti interventi:
 - a) taglio ed estirpazione delle ceppaie delle specie diverse dal castagno, sia arboree che arbustive, purché seguiti da rimodellamento morfologico del terreno;
 - b) potature di recupero, compresa l'eventuale capitozzatura delle piante innestate nei periodi di riposo vegetativo;
 - c) eliminazione delle piante di castagno non più recuperabili per la produzione del frutto, con interventi gradualmente nel tempo, mediante eventuale estirpazione delle ceppaie e rimodellamento morfologico del terreno e conseguente ripristino con l'impianto di altre piante di castagno, oppure di specie da frutto autoctone di cui all'Allegato E;
 - d) salvaguardia, conservazione, sostituzione ed innesto delle piante di castagno nate da seme ovvero integrazione attraverso piantagione nelle chiarie eventualmente prodottesi con gli interventi di recupero di cui alle lettere a) e c), al fine di recuperare l'adeguata densità di impianto;
 - e) concentramento e bruciatura del materiale di risulta, obbligatorio nel caso di parti di piante necrotizzate da fitopatie, da eseguirsi in spazi idonei, lontani dalle chiome e nel pieno rispetto delle condizioni di sicurezza, in osservanza delle prescrizioni specifiche;
 - f) ripristino di ripiani sostenuti da muri a secco o da ciglioni inerbiti, e delle opere per il deflusso controllato delle acque nonché della viabilità di accesso.
2. Per gli interventi di cui al comma 1, lettere a), b) e c) è richiesta l'autorizzazione, sulla base del progetto di miglioramento e ricostituzione. Il progetto include: il cronoprogramma dei lavori per i successivi cinque anni, il quadro fitopatologico del sito e delle aree circostanti, con particolare riferimento al tipo ed al grado di diffusione del cancro corticale del castagno, del mal dell'inchiostro e del cinipide e le specifiche misure da adottarsi per il loro contenimento.
3. Per il recupero dei noccioleti abbandonati, ovvero costituiti da piante di *Corylus avellana* L. che non sono stati oggetto di manutenzione negli ultimi dieci anni, e che hanno nel loro patrimonio genetico le caratteristiche di qualità delle nocciole, è richiesta l'autorizzazione, sulla base del progetto di miglioramento e ricostituzione da presentare all'articolazione amministrativa competente in materia di forestazione. Il progetto include: il cronoprogramma dei lavori per i successivi cinque anni.

Art. 61 – Disposizioni per la prevenzione dei processi di degrado dei castagneti

1. Ai fini della prevenzione dei processi di degrado dei castagneti l'articolazione amministrativa competente in materia di forestazione può disporre per il mal d'inchiostro da *Phytophthora* spp.:
 - a) il taglio e l'asportazione delle ceppaie delle piante ammalate, da effettuarsi durante i periodi stagionali assolutamente secchi, nonché lo scalzamento dell'apparato radicale e il trattamento dello stesso con prodotti idonei. In tali casi la terra prodotta dalle operazioni non deve essere allontanata dal sito e l'allontanamento del materiale deve avvenire per trasporto, essendo vietato l'esbosco a strascico del materiale legnoso;
 - b) la corretta regimazione delle acque, quando queste possono essere causa di ristagni idrici oppure di trasporto dell'inoculo del fungo, evitando che il loro deflusso superficiale possa raggiungere altre piante di castagno;
 - c) il divieto di reimpianto di *Castanea* e *Junglans*, per almeno dieci anni, in aree liberate da castagneti gravemente ammalati;
 - d) l'obbligo di segnalazione di focolai di infezione nelle aree pubbliche destinate al libero accesso, mediante apposita cartellonistica riportante le indicazioni di massima sulle norme sanitarie da tenere.
2. Per il cancro corticale da *Cryphonectria* parasitica, si dispone:
 - a) la salvaguardia dei cancri cicatrizzanti, in grado di diffondere ceppi ipovirulenti del patogeno, e la rimonda delle piante da cancri palesemente letali, fonti di inoculo dei ceppi virulenti;
 - b) l'uso dei mastici anticancro negli innesti.
3. Per il balanino (*Curculiospp.*) e le cidie (*Cydiaspp.*) si dispone l'allontanamento dal bosco e l'abbruciamento dei frutti infestati ottenuti dalle operazioni di selezione, sia in bosco sia negli stabilimenti di lavorazione.

Capo XI – DIFESA FITOSANITARIA**Art. 62 – Tutela Fitopatologica**

1. Fermi restando gli obblighi prescritti per i proprietari o possessori dei boschi dalla vigente normativa in materia di lotta obbligatoria contro specifici agenti patogeni, quando in un bosco si sviluppa una infestazione di insetti, una infezione di funghi o un attacco di altri agenti biotici, il proprietario o possessore, venutone a conoscenza, è obbligato a darne tempestiva comunicazione all'articolazione amministrativa competente in materia di forestazione e al Dipartimento competente in materia Fitosanitaria.
2. L'articolazione amministrativa competente in materia di forestazione, accertata la causa, la consistenza e la gravità della situazione, può disporre con carattere di urgenza, in sinergia con il Dipartimento competente in materia fitosanitaria, gli interventi ritenuti necessari per il controllo della diffusione delle fitopatie che debbono essere eseguiti e consentiti dal proprietario o possessore del bosco, pena l'attivazione dell'intervento sostitutivo.
3. L'articolazione amministrativa competente in materia di forestazione promuove il monitoraggio e il controllo dello stato fitosanitario dei boschi, divulga le conoscenze utili per la prevenzione e dispone le azioni più opportune contro gli attacchi degli organismi patogeni, privilegiando i metodi di lotta biologica e integrata, compresa l'applicazione di interventi selvicolturali atti ad aumentare la stabilità dei popolamenti.
4. L'impiego di prodotti fitosanitari in bosco su piante in piedi, per scopi di sperimentazione o di lotta agli agenti fitopatogeni, è subordinato al rilascio dell'autorizzazione dell'articolazione amministrativa competente in materia di forestazione e del servizio fitosanitario regionale, recante indicazioni dettagliate in ordine ai prodotti impiegabili, alle modalità di trattamento e alle precauzioni da adottare.
5. È vietato distruggere o danneggiare i nidi di formiche del gruppo formica rufa. E' vietata la raccolta dello strame dei nidi in qualsiasi stagione, anche quando i nidi detti acervi appaiono spopolati a causa di temporanee migrazioni delle formiche o per il loro rifugiarsi nel terreno durante il letargo.

o comunque nei periodi freddi. È vietata la distruzione delle popolazioni di formiche che abitano tali nidi, costituite da operaie, regine, maschi, larve e uova.

6. Per i danni nei boschi appartenenti ai Comuni o ad altri enti si osserva la procedura prevista nel capitolato d'oneri, che è parte integrante del progetto di taglio.
7. In caso di violazioni alle disposizioni del presente articolo si applica la sanzione amministrativa di cui agli artt. 1 e 3 della Legge 9 ottobre 1967, n. 950.

Capo XII – PREVENZIONE, SALVAGUARDIA E TUTELA DEL TERRITORIO DAGLI INCENDI BOSCHIVI

Art. 63 – Norme per la prevenzione e la lotta agli incendi boschivi

1. Per la prevenzione e la lotta agli incendi boschivi si rinvia alla legge regionale 2 dicembre 2017, n. 51 (Norme di attuazione della legge 21 novembre 2000, n. 353 - Legge quadro in materia di incendi boschivi) e al Piano AIB (antincendiboschivi), approvato annualmente dalla Giunta regionale.
2. In caso di violazione delle disposizioni della legge regionale 2 dicembre 2017, n. 51 e del Piano AIB si applicano le sanzioni amministrative di cui all'art. 12 della medesima legge.

Art. 64 – Misure per la salvaguardia di altre strutture

1. In attuazione dell'art. 9 della Legge regionale 22 dicembre 2017, n. 51, i gestori di insediamenti turistico-residenziali, di campeggi, di villaggi turistici e di altre strutture, ospitanti temporaneamente o permanentemente persone ed animali, confinanti con boschi, terreni cespugliati o terreni non coltivati ovvero ubicati a distanza mediamente inferiore a 20 metri dagli stessi, devono:
 - a) convertire una parte del soprassuolo all'alto fusto in modo da realizzare una fascia di almeno 20 metri a protezione delle strutture, se confinanti con boschi governati a ceduo;
 - b) entro il 31 maggio di ogni anno, nella fascia di cui alla lettera a), procedere alla potatura delle piante arboree fino ad un terzo della loro altezza ed al taglio della vegetazione erbacea, cespugliosa ed arbustiva, fatta eccezione delle specie protette ai sensi della normativa vigente e degli arbusti e cespugli isolati. Il materiale di risulta e l'altro materiale morto, suscettibile di incendiarsi, comunque presente nella fascia, può essere ridotto in scaglie e frammenti e rilasciato sul letto di caduta, oppure, può essere asportato. Deve comunque asportarsi l'eventuale altro materiale presente nella fascia.
2. Gli enti pubblici confinanti con le strutture di cui al comma 1, possono stipulare convenzioni con i gestori delle strutture stesse per la gestione delle fasce previste dal comma 1, lettera a).
3. In caso di violazioni alle disposizioni del presente articolo si applica la sanzione amministrativa di cui all'art. 12 della Legge regionale 22 dicembre 2017, n. 51.

Art. 65 – Divieto di impianto di fornaci e di fabbriche di fuochi d'artificio

1. Nell'interno dei boschi, o a meno di 100 m da essi, non è permesso impiantare fornaci, depositi e fabbriche di qualsiasi genere che possano innescare incendio ed esplosioni, ai sensi di quanto disposto dalla Legge regionale 22 dicembre 2017, n. 51.
2. Sono, altresì, vietati i fuochi di artificio nei boschi e ad una distanza di un chilometro da essi.
3. In caso di incendio e di danneggiamenti da esplosione, il responsabile degli impianti o dei fuochi di artificio, è obbligato al versamento in favore del proprietario del bosco delle spese di ricostituzione dell'area danneggiata ed al risarcimento delle spese sostenute per l'estinzione dell'incendio.
4. I fuochi di artificio connessi con manifestazioni pubbliche a carattere locale, che interessino superfici boscate poste a distanza inferiore a un chilometro dal luogo della manifestazione,

possono essere autorizzati con ordinanza del sindaco, da comunicare all'articolazione amministrativa competente in materia di forestazione, nella quale sono indicate le prescrizioni necessarie per prevenire i pericoli di incendio. Sono a carico del comune gli oneri richiesti per l'attività di prevenzione, di controllo ed eventuale bonifica della zona, nonché il risarcimento di eventuali danni a terzi e al patrimonio boschivo.

5. In caso di violazioni alle disposizioni del presente articolo si applica la sanzione amministrativa di cui all'art. 3 della Legge 9 ottobre 1967, n. 950, salva l'applicazione degli artt. 24 e 26 del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267.

Capo XIII – NORME PER GLI ARBUSTETI

Art. 66 – Taglio dei cespugli e degli arbusti, dichiarazione

1. Chiunque intenda sottoporre a taglio raso arbusti e cespugli, che non costituiscono bosco, macchia mediterranea e garighe montane, deve presentare formale e motivata comunicazione all'articolazione amministrativa competente in materia di forestazione, indicando l'epoca, le modalità e mezzi da utilizzare per il taglio.
2. L'articolazione amministrativa competente in materia di forestazione esamina la comunicazione di cui al comma 1 ed entro 30 giorni dalla ricezione della medesima, detta, ove ritenuto, particolari prescrizioni relative al periodo ed alle modalità di esecuzione dei lavori.
3. In caso di violazioni alle disposizioni del presente articolo si applica la sanzione amministrativa di cui all'art. 1 della Legge 9 ottobre 1967, n. 950.

Art. 67 – Periodo e modalità per il taglio e la eliminazione dei cespugli e degli arbusti

1. Il taglio dei cespugli e degli arbusti è eseguito il più radente possibile al suolo, a mano o con mezzi meccanici (decespugliatori a martelli o a catena e attrezzi simili), escluse ruspe con lama, trattori con lame, aratri e mezzi simili che, anche potenzialmente, possono asportare l'apparato radicale della vegetazione e creare movimenti di terreno, con possibili danni.
2. L'eliminazione dei cespugli e degli arbusti mediante dicioccamento e lavorazione del terreno, ai fini della trasformazione in altra qualità di coltura e non di mero rinnovo periodico, è soggetta al rilascio di autorizzazione da parte dell'articolazione amministrativa competente in materia di forestazione.

Art. 68 – Piante da frutto

1. Nei terreni ricadenti nell'ambito di applicazione del presente regolamento, qualora la vegetazione non sia evoluta in bosco, ai sensi dell'art. 4, ed esistano coltivazioni sparse di piante da frutto (ulivo, castagno, ciliegio, nocciolo, pero, ecc.), i proprietari o possessori di tali terreni possono procedere al taglio e all'estirpazione di cespugli ed arbusti, a zappettature manuali o con utilizzo di mezzi agricoli, quali motozappe e simili, alla lavorazione superficiale del terreno o ad altre operazioni colturali necessarie, limitatamente all'area di incidenza delle piante interessate; possono, altresì, procedere all'innesto di piante selvatiche isolate, al di sotto delle quali è consentito eseguire gli stessi lavori.
2. In caso di violazioni alle disposizioni del presente articolo si applica la sanzione amministrativa di cui all'art. 1 della Legge 9 ottobre 1967, n. 950.

Capo XIV – NORME PER L'ARBORICOLTURA DA LEGNO, PER GLI IMBOSCHIMENTI, PER I RIMBOSCHIMENTI E PER LA COMMERCIALIZZAZIONE DEGLI ALBERI DI NATALE***Art. 69 – Norme per l'arboricoltura da legno***

1. Le lavorazioni del terreno per la realizzazione e manutenzione di impianti di arboricoltura da legno, su terreni nudi e saldi, sono eseguite nel rispetto delle norme previste dall'art. 80.
2. La realizzazione e l'espianto di un impianto di arboricoltura da legno, nei terreni a periodica lavorazione, sono soggetti a comunicazione, nella quale è indicata anche l'eventuale attività di estirpazione di piante o ceppaie in terreni sottoposti a vincolo idrogeologico connessa all'espianto.
3. Gli impianti di arboricoltura da legno sono realizzati sulla base di un piano colturale che, con le sue eventuali varianti, è comunicato all'articolazione amministrativa competente in materia di forestazione.
4. Le operazioni previste nel piano colturale di cui al comma 3 non sono soggette a ulteriori comunicazioni all'articolazione amministrativa competente in materia di forestazione.
5. A seguito del raggiungimento degli obiettivi previsti nel piano colturale può essere effettuato il taglio di utilizzazione finale, che costituisce il termine del ciclo colturale, previa comunicazione all'articolazione amministrativa competente in materia di forestazione.
6. Per gli impianti di arboricoltura da legno finanziati sulla base di norme comunitarie o statali non è necessario effettuare la comunicazione del piano colturale di cui al comma 3 se la stessa è allegata alla richiesta di concessione del contributo.
7. Agli impianti per l'arboricoltura da legno si applicano le norme del presente regolamento relative alla prevenzione ed estinzione degli incendi boschivi e quelle relative alla prevenzione e lotta ai parassiti delle piante forestali.
8. In caso di violazioni alle prescrizioni del piano colturale e per l'esecuzione di intervento in assenza di piano colturale si applicano le sanzioni amministrative di cui all'Allegato F.

Art. 70 – Norme per gli imboschimenti e per i rimboschimenti

1. Si definiscono imboschimenti gli impianti artificiali di specie forestali su terreni in aree non agricole, compresi i terreni agricoli incolti. Si definiscono terreni agricoli incolti i terreni che da almeno 5 anni non siano sottoposti a ordinarie lavorazioni agricole e sui quali si è insediata una vegetazione spontanea erbacea, arbustiva o arborea.
2. Si definiscono rimboschimenti gli impianti artificiali di specie forestali su terreni che a memoria d'uomo sono stati coperti dal bosco.
3. L'effettuazione degli interventi di cui ai commi 1 e 2 è subordinata al rilascio dell'autorizzazione dell'articolazione amministrativa competente in materia di forestazione, su presentazione di istanza corredata da progetto redatto da tecnico abilitato e avviene con le seguenti modalità:
 - a) le lavorazioni del terreno per l'impianto di nuovi boschi su terreni con pendenza fino al quaranta per cento devono essere eseguite nel rispetto delle norme previste dall'art. 80, comma 2.
 - b) sui terreni con pendenza superiore al quaranta per cento la lavorazione del terreno per l'impianto di nuovi boschi deve essere localizzata a buche, a piazzette o in alternativa a strisce o gradoni orizzontali della larghezza massima di un metro lasciando integra una fascia di terreno almeno doppia di quella lavorata.
 - c) devono essere impiegate le specie arboree di cui all'Allegato E.
4. L'effettuazione degli interventi di cui ai commi 1 e 2 previsti in uno strumento di pianificazione forestale approvato e vigente è subordinata alla trasmissione, almeno trenta giorni prima dell'inizio dei lavori, di una comunicazione, corredata dal progetto redatto da tecnico abilitato, all'articolazione amministrativa competente in materia di forestazione, che può impartire eventuali prescrizioni entro 30 giorni dalla data di trasmissione della comunicazione medesima.

Art. 71 – Impianto e commercializzazione degli alberi di Natale

1. I terreni destinati alla produzione di alberi di Natale non sono considerati bosco.
2. Nei terreni soggetti a vincolo idrogeologico la realizzazione di impianti destinati alla produzione di alberi di Natale e la coltivazione degli impianti esistenti sono consentite previa comunicazione di intervento all'articolazione amministrativa competente in materia di forestazione.
3. È vietato il prelievo di piante intere o parti di piante destinate all'uso o al commercio degli alberi di Natale, a meno che il prelievo sia stato autorizzato dall'Articolazione amministrativa competente in materia di forestazione o lo stesso abbia fornito specifico contrassegno e a condizione che si tratti di piante o parti di esse provenienti da tagli autorizzati ai sensi del presente Regolamento. Sono esclusi da tale procedura gli alberi già muniti individualmente di cartellino numerato rilasciato da altro soggetto abilitato.
4. Nei boschi di proprietà dei Comuni e degli Enti pubblici è consentito il prelievo di esemplari di conifere per le esigenze dell'ente proprietario, da effettuarsi con le modalità di cui al comma 3.
5. In caso di violazione alle disposizioni del presente articolo si applica la sanzione amministrativa di cui all'art. 1 della Legge 9 ottobre 1967, n. 950, per ciascuna pianta o cimale mancanti del contrassegno o permesso e, qualora ne ricorrano le circostanze, quelle previste dagli art. 24 e 26 del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267.

Art. 72 – Elenchi specie arboree, arbustive tutelate

1. L'elenco delle specie arboree e arbustive, sottoposte a tutela ai sensi dell'art. 29 della Legge regionale 12 ottobre 2012 n. 45, in assenza di specifiche elencazioni, è riconducibile alle tipologie indicate nel Decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, in quanto rinvenibili nei boschi della Regione.

TITOLO III PASCOLI**Capo I – NORME PER I TERRENI PASCOLIVI****Art. 73 – Pascoli nei terreni pascolivi**

1. Sono definiti pascolivi i terreni non soggetti a lavorazioni e a pratiche agronomiche intensive coperti in prevalenza da vegetazione erbacea perenne e spontanea, in cui è presente una copertura arborea forestale inferiore al venti per cento. Rientrano in tale definizione i terreni agricoli abbandonati che presentano le medesime caratteristiche di copertura e gli arbusteti, nonché le superfici indicate all'art. 3, lettere i) ed l) del Decreto Legislativo 3 aprile 2018, n. 34.
 2. Il pascolo di bovini ed equini transumanti è consentito sulle porzioni di versante con pendenza inferiore all'ottanta per cento.
 3. Il pascolo nei terreni pascolivi è ammesso secondo le seguenti modalità:
 - a) il pascolo tra i 1000 ed i 1500 metri sul livello del mare può esercitarsi dal 15 maggio al 30 novembre, mentre il pascolo al di sopra dei 1500 metri sul livello del mare si esercita dal 15 giugno al 15 ottobre;
 - b) il pascolo vagante o brado, cioè senza idoneo custode, è consentito solo al proprietario del terreno o al consegnatario del pascolo, su superfici opportunamente recintate da apposite chiudende;
 - c) le deiezioni degli animali non possono essere asportate dai pascoli.
 4. L'articolazione amministrativa competente in materia di forestazione può limitare o sospendere l'esercizio del pascolo in relazione all'andamento stagionale.
- 4bis. L'esercizio del pascolo sui terreni del demanio forestale regionale è consentito a seguito di concessione rilasciata da Azienda Calabria Verde, ai sensi dell'art. 6 comma 4 della Legge Regionale 14 marzo 2024 n. 10. I termini, le condizioni e le modalità per il rilascio della concessione di fida pascolo sono indicati nel regolamento dell'uso per l'esercizio del pascolo sui terreni del demanio regionale gestito da Azienda Calabria Verde approvato dall'articolazione*

amministrativa competente in materia di forestazione e pubblicato sul sito web dell'Azienda stessa.⁸

5. E' consentito l'esercizio del pascolo solo di animali regolarmente identificati appartenenti ad aziende registrate secondo le disposizioni di cui al d.lgs. 5 agosto 2022, n. 134. *Gli animali che necessitano di essere trasportati per l'esercizio del pascolo o della transumanza, sono muniti, nel rispetto del d.lgs. n. 134/2022, di documento di accompagnamento, dal quale risulti l'esito favorevole dell'ultimo controllo sierologico effettuato.*⁹
6. I cani di qualsiasi razza adibiti alla guardia del bestiame devono essere identificati come previsto della normativa vigente.
7. A fine pascolamento il proprietario o il consegnatario del pascolo deve realizzare o mantenere tutte le opere necessarie alla buona regimazione delle acque superficiali e provvedere allo sfalcio dell'erba residua, laddove le condizioni geomorfologiche del terreno lo consenta.
8. I terreni pascolivi appartenenti ai Comuni o ad altri enti pubblici sprovvisti di piano di gestione e di assestamento forestale devono essere utilizzati in conformità ad un regolamento d'uso redatto da tecnico abilitato, approvato con atto formale dall'Ente proprietario e trasmesso all'articolazione amministrativa competente in materia di forestazione, ai fini della sua approvazione.
9. Il regolamento di cui al comma 8, di durata quinquennale, deve contenere norme che disciplinano le modalità di utilizzazione dei pascoli e dei terreni pascolivi secondo i criteri della gestione sostenibile, il carico di bestiame distinto per specie, il periodo di utilizzazione, i divieti e le norme per la concessione della fida pascolo. Il regolamento inoltre, deve contenere le seguenti indicazioni:
 - a) consistenza dei pascoli, caratteristiche e modalità d'uso, quali la superficie delle aree a pascolo e la loro classificazione, la zonizzazione e le associazioni vegetali, le situazioni, i criteri e le modalità d'uso corrente, la carta delle pendenze;
 - b) valutazione della fauna selvatica e degli animali di interesse zootecnico e loro interazioni;
 - c) descrizione, localizzazione e consistenza delle strutture ed infrastrutture di servizio;
 - d) piano dei rilievi ed elaborazione dati;
 - e) criteri di gestione del pascolo ed in particolare sezioni di pascolo, carico sostenibile, calendario, turnazione, successione delle tipologie di animali nelle particelle al pascolo;
 - f) piano di miglioramento dei pascoli.
10. In assenza di regolamento di cui al comma 8 sono vietati l'esercizio del pascolo e la concessione di fida pascolo.
11. Gli enti pubblici proprietari possono promuovere accordi con i proprietari dei terreni liberi al pascolo contermini, ai fini della pianificazione o gestione comune delle aree.
12. I proventi derivanti dall'attività di pascolo nelle aree boschive sono accantonati in apposito capitolo di spesa del bilancio degli enti pubblici proprietari e destinati, in via prioritaria, alla redazione del piano di gestione e assestamento forestale.
13. Gli enti pubblici muniti di regolamento istituiscono il registro degli animali al pascolo e lo aggiornano annualmente. Nel registro sono riportate tutte le autorizzazioni rilasciate per l'esercizio del pascolo in ordine cronologico, specificando la specie, il numero dei capi, gli estremi identificativi dei capi, gli estremi identificativi del proprietario, la durata del pascolamento, l'area destinata al pascolo, l'importo della fida pascolo.
14. Gli enti pubblici provvedono all'interruzione immediata dell'affidamento dell'area a pascolo a seguito di passaggio del fuoco.
15. Nei pascoli, i lavori di miglioramento, quali spietramento e successivo conguaglio del terreno, concimazione, suddivisione in comparti possono essere eseguiti dai proprietari o dai possessori degli stessi. In nessun caso è permessa la ripulitura del pascolo attraverso l'uso del fuoco, salvo che il piano antincendio boschivo della Regione Calabria preveda la tecnica del fuoco prescritto e vi sia espressa autorizzazione dell'articolazione amministrativa competente in materia di forestazione.

⁸ Comma inserito dall'art. 5, comma 1, lett. a), del Regolamento regionale n. 6 del 5 agosto 2025.

⁹ L'art. 5, comma 1, lett. b), del Regolamento regionale n. 6 del 5 agosto 2025 ha aggiunto le parole: "Gli animali che necessitano di essere trasportati per l'esercizio del pascolo o della transumanza, sono muniti, nel rispetto del d.lgs. n. 134/2022, di documento di accompagnamento, dal quale risulti l'esito favorevole dell'ultimo controllo sierologico effettuato."

16. Eventuali operazioni colturali, quali rottura del cotico erboso, trasemina, rimozioni delle infestanti, nonché la realizzazione di opere per mantenere efficiente la rete di scolo (quali fossi di guardia o scoline) e il drenaggio delle acque superficiali, sono soggette a comunicazione da presentare all'articolazione amministrativa competente in materia di forestazione. Tali interventi possono essere eseguiti decorsi 30 giorni dalla predetta comunicazione, con le eventuali modalità prescritte dalla medesima articolazione amministrativa, al fine di impedire danni alla conservazione del suolo e alle specie protette presenti. Nell'esecuzione delle opere di miglioramento devono essere conservati gli alberi isolati o a piccoli gruppi, se in buone condizioni vegetative, nonché gli arbusti appartenenti alla flora spontanea protetta.
17. E' vietato l'utilizzo di diserbanti e prodotti fitosanitari sui terreni pascolivi.
18. L'articolazione amministrativa competente in materia di forestazione può imporre nei pascoli di estensione superiore ai 100 ha, il sistema del pascolamento a rotazione o altre forme di utilizzazione in conformità delle buone norme di alpicoltura determinando caso per caso il carico massimo di bestiame.
19. In caso di violazioni alle disposizioni del presente articolo si applicano le sanzioni previste nell'allegato F.

Art. 74 – Pascolo nei boschi

1. Il pascolo nei boschi è esercitato secondo le seguenti modalità:
 - a) nei boschi cedui, il pascolo del bestiame ovino è vietato per un periodo di 4 anni dal taglio e quello del bestiame bovino e equino per un periodo di 6 anni dal taglio; *nelle fustaie disetanee in continua rinnovazione sono vietati il pascolo, il transito e l'immissione degli animali di ogni specie¹⁰ nelle altre¹¹ fustaie il pascolo degli animali ovini e suini è vietato prima che il novellame abbia raggiunto l'altezza media di 1.50 m e quello degli animali bovini e equini prima che il novellame abbia raggiunto l'altezza media di 3 m;*
 - b) nei boschi distrutti o gravemente danneggiati dagli incendi o da altre cause, nei boschi troppo radi o deperienti, il pascolo, *il transito e l'immissione degli animali di ogni specie sono vietati per 10 anni. L'articolazione amministrativa competente in materia di forestazione, trascorso tale periodo, se sussistono particolari condizioni di degrado, può adottare un ulteriore provvedimento di divieto¹²;*
 - b bis) ai sensi dell'art. 6, comma 2 della l.r. 10/2024, nei boschi, di cui alla lettera b), l'articolazione amministrativa competente in materia di forestazione, può consentire il pascolo in forma limitata, fino ad un anno, ricorrendo le seguenti condizioni:
 - 1) verifica del miglioramento vegetazionale del cotico erboso per almeno il 50% dell'area;
 - 2) riduzione al 50% del carico di pascolamento;
 - 3) ripartizione dell'area in due sezioni equivalenti, di cui una da tenere a riposo;
 - 4) applicazione del parametro di calcolo del carico del bestiame: 1 UBA (Unità Bovino Adulto) /ha, sulla base degli indici di conversione stabiliti dall'art. 27, par. 13, allegato 5 del Regolamento CE 1974/2006.¹³
 - c) nei boschi chiusi al pascolo è vietato far transitare o comunque immettere animali;
 - d) la custodia del bestiame deve essere affidata a pastori di età non inferiore ai 18 anni. A ogni custode non possono essere affidati più di 50 capi di bestiame grosso o più di 100 capi di bestiame minuto;

¹⁰ L'art. 6, comma 1, lett. a), del Regolamento regionale n. 6 del 5 agosto 2025 ha inserito le parole: *"nelle fustaie disetanee in continua rinnovazione sono vietati il pascolo, il transito e l'immissione degli animali di ogni specie"*

¹¹ L'art. 6, comma 1, lett. a), del Regolamento regionale n. 6 del 5 agosto 2025 ha inserito la parola *"altre"*.

¹² L'art. 6, comma 1, lett. b), del Regolamento regionale n. 6 del 5 agosto 2025 ha sostituito le parole *"è vietato"* con le parole *"il transito e l'immissione degli animali di ogni specie sono vietati"* e le parole da *"e"* a *"divieto"* con le parole *"il transito e l'immissione degli animali di ogni specie sono vietati"*. Il testo precedentemente così recitava: *"nei boschi distrutti o gravemente danneggiati dagli incendi o da altre cause, nei boschi troppo radi o deperienti, il pascolo è vietato per 10 anni e comunque fino a quando l'articolazione amministrativa competente in materia di forestazione non abbia adottato uno specifico provvedimento di revoca del divieto;"*

¹³ Comma inserito dall'art. 6, comma 1, lett. c), del Regolamento regionale n. 6 del 5 agosto 2025.

- e) il pascolo, *il transito e l'immissione*¹⁴ delle capre *sono vietati*¹⁵ nei boschi, nei terreni ricoperti da cespugli aventi funzione protettiva e in quelli situati in terreni a rischio di dissesto idrogeologico, salvo che i comuni e gli altri enti pubblici, nelle aree a bosco di rispettiva proprietà, prevedano, nell'ambito del Regolamento d'uso di cui all'art. 73, comma 8, la possibilità di destinare al pascolo ovi-caprino i terreni interessati da copertura forestale, purché sia garantita la tutela idrogeologica del territorio e la copertura vegetale del terreno, sia assicurata la ripresa del manto vegetale ed evitati danni alla conservazione del suolo;
 - f) chiunque intenda esercitare il pascolo all'interno di recinti situati nelle aree forestali, deve richiedere specifica autorizzazione all'articolazione amministrativa competente in materia di forestazione, con l'indicazione del numero dei capi, del tipo di bestiame e della superficie interessata, entro 30 giorni, l'articolazione amministrativa competente in materia di forestazione riscontra l'istanza, e può prevedere l'attuazione di misure gestionali diverse o fare sospendere l'attività già autorizzata, qualora si verifichino danni al suolo ed al soprassuolo;
 - g) per il pascolo vagante o brado, cioè senza idoneo custode, si applicano le disposizioni di cui all'art. 73, comma 3, lett. b);
 - h) è vietato asportare dai terreni pascolivi le deiezioni degli animali.
2. In caso di violazioni alle disposizioni del presente articolo si applica la sanzione amministrativa di cui all'art. 1 della legge 9 ottobre 1967, n. 950, nonché quella di cui agli artt. 24 e 26 del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, laddove si verifichino danni.

Art. 75 – Pascoli degradati

1. Nei pascoli degradati da eccessivo carico di bestiame, per eventi calamitosi o per motivi di dissesto idrogeologico è vietato il pascolo¹⁶.
2. *Ai sensi dell'art. 6, comma 3, della Legge Regionale 14 marzo 2024 n. 10, l'articolazione amministrativa competente in materia di forestazione può consentire il pascolo in forma limitata ricorrendo le condizioni e nel rispetto del termine di cui alla lettera b bis), del comma 1 dell'art. 74.*¹⁷

Art. 76 – Miglioramento dei pascoli

1. Sono considerate azioni di miglioramento del pascolo:
 - a) la turnazione delle superfici a pascolo per favorire il rinnovo del cotico erboso;
 - b) un'adeguata gestione agronomica attraverso interventi di contenimento delle erbe infestanti, mediante eliminazione meccanica o manuale delle specie non contrastate dagli animali;
 - c) dispersione del letame eventualmente accumulatosi;
 - d) interventi di regimazione delle acque superficiali.
2. Le azioni di cui al comma 1 sono soggette a comunicazione, da presentare all'articolazione amministrativa competente in materia di forestazione, che può adottare, entro trenta giorni, specifiche prescrizioni in relazione alle condizioni dei pascoli.

¹⁴ L'art. 6, comma 1, lett. d), del Regolamento regionale n. 6 del 5 agosto 2025 ha inserito le parole: “, *il transito e l'immissione*”.

¹⁵ L'art. 6, comma 1, lett. d), del Regolamento regionale n. 6 del 5 agosto 2025 ha sostituito le parole “è vietato” con le parole “sono vietati”.

¹⁶ L'art. 7, comma 1, lett. a), del Regolamento regionale n. 6 del 5 agosto 2025 ha soppresso le parole “per un periodo di anni tre”.

¹⁷ Comma sostituito dall'art. 7, comma 1, lett. b), del Regolamento regionale n. 6 del 5 agosto 2025. Il testo del comma precedentemente così recitava: “L'articolazione amministrativa competente in materia di forestazione può vietare il pascolo anche per periodi superiore a tre anni, oppure consentirlo in forma limitata indicando la durata del pascolo, il carico massimo del bestiame, la ripartizione del pascolo in sezioni e i turni di riposo. Parimenti, al fine di salvaguardare la copertura del terreno e consentire la ripresa del manto vegetale nei terreni percorsi dal fuoco, è vietato il pascolo per almeno cinque anni.”

3. In caso di violazioni alle disposizioni del presente articolo si applicano le sanzioni previste dall'Allegato F.

TITOLO IV - NORME PER TERRENI SALDI E TRASFORMAZIONI

Capo I – TERRENI SALDI

Art. 77 – Trasformazioni di terreni saldi soggetti a periodica lavorazione agraria

1. La trasformazione dei terreni saldi in terreni soggetti a periodica lavorazione può essere effettuata solo in seguito al rilascio di autorizzazione dell'articolazione amministrativa competente in materia di forestazione.
2. Nell'esecuzione dei lavori di cui al presente articolo sono osservate le seguenti norme tecniche:
 - a) la lavorazione del terreno deve essere eseguita secondo la buona pratica agronomica, salvaguardando una fascia di almeno 2 metri dal bordo superiore di sponde o di scarpate stradali, dalla base di argini di fossi, torrenti, fiumi o laghi o dal bordo di calanchi;
 - b) deve essere assicurata la regimazione delle acque superficiali, evitando che si determinino fenomeni di ristagno delle acque o di erosione nei terreni oggetto di intervento ed in quelli limitrofi, mediante la creazione di fossette livellari, permanenti o temporanee, da tracciarsi dopo ogni lavorazione; le acque così raccolte sono convogliate verso le linee naturali di impluvio e di sgrondo, evitando fenomeni di erosione nei terreni posti a valle e mantenendo sempre in efficienza le fosse o fossette facenti parte della sistemazione idraulico-agraria, delle quali è vietata l'eliminazione;
 - c) è vietata la rimozione di terrazzamenti, ciglionamenti o gradonamenti e quella di muri a secco;
 - d) nei terreni saldi è consentito l'imboschimento e la messa a dimora di piante forestali autoctone, previa autorizzazione dell'articolazione amministrativa competente in materia di forestazione, purché si provveda all'impianto mediante l'apertura delle sole buche necessarie.
3. La realizzazione di imboschimenti tramite la lavorazione andante del terreno è soggetta a quanto disposto dal comma 1.

Art. 78 – Spietramento

1. Nei terreni coltivati e nei pascoli montani sono consentiti, nell'ambito delle lavorazioni del suolo e ai fini del miglioramento strutturale, la raccolta e il prelievo di pietrame affiorante in superficie, sia a mano sia con mezzi meccanici, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di attività estrattive.
2. Il pietrame raccolto deve essere reimpiegato per la costruzione, il ripristino e il restauro di strutture aziendali in pietra, muretti a secco, drenaggi, vespai e altre opere di sistemazione dei terreni o dei corsi d'acqua che interessano l'intera azienda. Nelle more del reimpiego, il pietrame raccolto è concentrato in piccoli cumuli sparsi sulla superficie del terreno o in appositi piazzali aziendali, in aree prive di vegetazione e sistemati in modo tale che sia impedito il loro movimento verso valle. Successivamente, si provvede al conguaglio del terreno.
3. Non è consentita l'estrazione di massi che modificano significativamente l'aspetto morfologico superficiale del terreno.
4. Non è consentita la frantumazione a mano o con mezzi meccanici del pietrame raccolto, fatta eccezione per le finalità di cui al comma 2.
5. È vietata la vendita o la cessione a terzi del pietrame affiorante in superficie in assenza del necessario parere dell'articolazione amministrativa competente in materia di forestazione.
6. In caso di violazioni alle disposizioni del presente articolo si applica la sanzione amministrativa di cui all'Allegato F.

Art. 79 – Livellamento

1. Nei terreni soggetti a messa a coltura sono consentite le ordinarie lavorazioni profonde e superficiali del terreno, che lascino salda una fascia di almeno 2 metri dal bordo superiore di sponde o scarpate stradali, dalla base di argini di fiumi o torrenti, o dal bordo di calanchi.
2. Nell'esecuzione delle lavorazioni di cui al comma 1 deve essere sempre assicurata:
 - a) la difesa dei terreni oggetto di lavorazione dalle acque provenienti da monte;
 - b) l'immediato smaltimento e la corretta regimazione delle acque piovane e superficiali, sui terreni oggetto di lavorazione, evitando ristagni o erosioni del terreno per ruscellamento.
3. È fatto obbligo di mantenere in efficienza le esistenti sistemazioni idraulico agrarie. Fatti salvi i casi espressamente autorizzati, è vietata l'eliminazione, l'interruzione, la riduzione o la ricolmatura di fossi e fossette destinati allo sgrondo delle acque, nonché di ogni altra opera di sistemazione idraulico-agraria, quali terrazzamenti, ciglionamenti, gradonamenti, muri a secco, prode salde.
4. Nei terreni in pendio soggetti a periodica lavorazione, ove la regimazione delle acque non sia assicurata da un'efficiente sistemazione idraulico-agraria con fosse e prode permanenti e non vi sia pericolo di erosioni per i terreni posti a valle o pericolo di danno a strutture o infrastrutture pubbliche o private presenti, dopo ogni lavorazione del terreno, si devono tracciare specifiche fosse o fossette livellari, volte a intercettare le acque superficiali ed a convogliarle negli impluvi naturali o in aree salde o appositamente armate.
5. Nell'ipotesi in cui si siano verificati fenomeni di erosione o sussista un concreto pericolo di erosione dei terreni di cui al comma 4, coloro che si trovano nella disponibilità degli stessi sono tenuti ad osservare eventuali prescrizioni dettate dall'autorità competente per la loro lavorazione.
6. Nei terreni soggetti a periodica lavorazione sono, consentiti modesti interventi di livellamento o pareggiamento del terreno, purché non comportino trasformazione di destinazione, non venga modificata la pendenza media del terreno e non siano create aree di ristagno delle acque. A seguito del livellamento o pareggiamento devono essere realizzate le opere di regimazione delle acque.
7. In caso di violazioni alle disposizioni del presente articolo si applica la sanzione amministrativa di cui all'Allegato F.

Art. 80 – Dissodamento dei terreni nudi e saldi

1. Le modalità di dissodamento per la successiva coltivazione agraria dei terreni nudi e saldi sono le seguenti:
 - a) la profondità massima di lavorazione;
 - b) le eventuali opere di sostegno e le modalità di sgrondo delle acque;
 - c) la realizzazione di opere di sistemazione idraulico-agraria sui terreni con valori di pendenza superiori al 25-30% per interrompere la continuità del versante;
 - d) l'eventuale vegetazione preesistente, non costituente bosco, che deve essere tagliata ed allontanata o cippata, prima della lavorazione del terreno;
 - e) per gli appezzamenti isolati e distanti più di 100 m da superfici boscate occorre salvaguardare o realizzare una fascia perimetrale, di larghezza non inferiore a tre metri, con funzioni di siepe costituita da specie arbustive e piccoli alberi autoctoni.
2. L'esecuzione dei lavori di dissodamento sono soggetti ad autorizzazione dell'articolazione amministrativa competente in materia di forestazione, previa istanza corredata da elaborati progettuali redatti da tecnico abilitato iscritto nel relativo albo professionale.
3. In caso di violazioni alle disposizioni del presente articolo si applicano le sanzioni dell'art. 24 del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267.

Art. 81 – Trasformazione dei boschi

1. La trasformazione dei boschi riveste carattere di eccezionalità ed è consentita esclusivamente per opere pubbliche o di pubblica utilità, è soggetta al vincolo idrogeologico, all'autorizzazione

paesaggistica di cui all'art. 146 del Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e ss.mm.ii. e all'autorizzazione dell'Articolazione amministrativa competente in materia di forestazione.

- 1bis. *La domanda di trasformazione dei boschi, corredata dal relativo progetto è inoltrata all'articolazione amministrativa competente in materia di forestazione, che ne cura l'istruttoria e la successiva trasmissione al Comune in cui è sito il fondo, per la pubblicazione nell'Albo pretorio del medesimo Comune per quindici giorni consecutivi. Nei successivi otto giorni dalla scadenza del periodo di pubblicazione, il Comune trasmette all'articolazione amministrativa competente in materia di forestazione, l'attestazione di avvenuta pubblicazione unitamente ad eventuali osservazioni ed opposizioni.*¹⁸
2. Nel caso in cui la trasformazione del bosco di cui al comma 1 interessi aree di superficie superiore a 2000 metri quadrati, la stessa è condizionata al rimboschimento di terreni nudi di superficie pari a quelle trasformate nell'ambito dello stesso bacino idrografico, secondo le disposizioni di cui all'art. 83.
 3. In tutti i casi in cui l'intervento autorizzato consiste nell'asportazione della vegetazione, con o senza estirpazione delle ceppaie, con obbligo di reimpianto o rinnovazione posticipata, artificiale o naturale, la validità dell'autorizzazione e l'esecuzione dei lavori è sottoposta alla preventiva costituzione di un deposito cauzionale, commisurato all'entità dei lavori necessari al reimpianto, alle successive cure colturali e ad eventuali opere accessorie. In caso di mancata esecuzione dei lavori di reimpianto o rinnovazione o delle cure colturali, da parte del beneficiario dell'autorizzazione, l'articolazione amministrativa competente in materia di forestazione cura l'effettiva realizzazione degli stessi, ponendo i relativi oneri a carico del beneficiario medesimo.
 4. Non costituisce trasformazione di bosco la realizzazione di fasce parafuoco e di punti di raccolta acqua per antincendio boschivo.
 5. In caso di violazioni alle disposizioni del presente articolo si applica la sanzione amministrativa di cui all'art. 1 della legge 9 ottobre 1967, n. 950, e, nel caso si verificano danni, ai sensi degli artt. 24 e 26 del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267.

Art. 82 – Reimpianto dei boschi

1. I proprietari o possessori di boschi pubblici o privati che intendono ricostituire gli stessi presentano un progetto, redatto da tecnico abilitato iscritto nel relativo albo professionale, all'articolazione amministrativa competente in materia di forestazione. A seguito dell'approvazione del progetto è rilasciata l'autorizzazione per effettuare gli interventi di taglio e l'eventuale successiva estirpazione delle ceppaie, nonché per il rinfoltimento delle radure e delle chiare del bosco.
2. E' vietata la sostituzione di specie forestali autoctone con specie esotiche e la sostituzione di specie definitive con specie pioniere o transitorie.
3. Il progetto di cui al comma 1 indica le modalità e le prescrizioni per l'esecuzione dei lavori, il termine entro il quale essi devono essere ultimati, nonché, ove necessarie, le disposizioni relative all'esecuzione delle cure colturali successive all'impianto.
4. In caso di violazioni alle disposizioni del presente articolo si applica la sanzione amministrativa di cui all'art. 1 della legge 9 ottobre 1967, n. 950, e, nel caso si verificano danni, ai sensi degli artt. 24 e 26 del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267.

Art. 83 – Rimboschimento compensativo

1. Il rimboschimento compensativo dovuto nei casi di trasformazione del bosco ai sensi degli articoli 81, comma 2 e 84, comma 3 è soggetto alle disposizioni di cui al Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. Le aree oggetto di rimboschimento compensativo devono ricadere all'interno del medesimo bacino idrografico nel quale è stata autorizzata la trasformazione del bosco.
2. Per il rilascio dell'autorizzazione alla trasformazione di cui al comma 1 occorre presentare la relativa domanda con allegato un progetto che indichi:
 - a) la localizzazione topografica e catastale dell'area boscata da trasformare;

¹⁸ Comma aggiunto dall'art. 8, comma 1, del Regolamento regionale n. 6 del 5 agosto 2025.

- b) la localizzazione topografica e catastale dell'area da sottoporre a rimboschimento compensativo, nonché il titolo di disponibilità;
 - c) la superficie, la destinazione attuale dei suddetti terreni, nonché i vincoli urbanistici, paesaggistici e quelli derivanti dall'art. 10 della legge 21 dicembre 2000 n. 353, eventualmente insistenti sulle stesse aree;
 - d) le modalità e i tempi di realizzazione del rimboschimento, nonché il programma degli interventi colturali da eseguire almeno nei tre anni successivi all'impianto.
- 3. L'Articolazione amministrativa competente in materia di forestazione prescrive le modalità e i tempi di realizzazione del rimboschimento compensativo.
 - 4. Gli interventi di rimboschimento compensativo non possono essere surrogati da impianti di arboricoltura da legno.
 - 5. Ad eccezione dei casi previsti dall'art. 84, qualora il richiedente non disponga di terreni da sottoporre a rimboschimento, deve dichiararlo nella domanda di autorizzazione e provvedere al versamento, in favore dell'articolazione amministrativa competente in materia di forestazione, di un importo pari al costo medio per metro quadro di un rimboschimento, determinato secondo il prezzario regionale in vigore alla data della domanda medesima, ivi comprese le cure colturali per tre anni.
 - 6. Nei casi in cui la trasformazione del bosco sia condizionata all'esecuzione del rimboschimento compensativo da parte del richiedente, l'autorizzazione prevede la costituzione, prima dell'inizio dei lavori di trasformazione, di un deposito cauzionale commisurato all'entità dei lavori previsti, a garanzia della realizzazione del rimboschimento stesso e di un deposito a garanzia dell'esecuzione dei lavori di manutenzione per almeno tre anni successivi all'impianto. In caso di inerzia del beneficiario dell'autorizzazione, la Regione Calabria cura e garantisce l'effettiva realizzazione del rimboschimento e le successive cure colturali, ponendo i relativi oneri a carico del beneficiario medesimo e avvalendosi del deposito cauzionale costituito.
 - 7. Fermo restando quanto previsto al comma 6, la mancata realizzazione del rimboschimento compensativo, comporta l'applicazione delle sanzioni di cui agli artt. 24 e 26 del Regio Decreto Legislativo 30 dicembre 1923, n. 3267.

Art. 84 – Coltivazione, trasformazione e reimpianto di superfici boscate vincolate e oggetto di occupazione temporanea

- 1. I terreni rimboschiti con fondi pubblici e riconsegnati al proprietario, soggetti al vincolo di cui all'art. 54 del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, sono governati e trattati secondo il piano di coltura e di conservazione e secondo gli indirizzi del piano forestale regionale, favorendo nel tempo, in caso di specie non autoctone, la rinaturalizzazione dei rimboschimenti. Il piano di gestione e assestamento integra il piano di coltura e di conservazione nelle parti speciali e definisce il crono programma dei lavori nel periodo di riferimento.
- 2. La trasformazione dei terreni di cui al comma 1 può essere consentita, ai sensi dell'art. 23, comma 4 della legge regionale n. 45/2012, in casi eccezionali e fatta salva la tutela idrogeologica:
 - a) per la realizzazione di opere pubbliche o di pubblica utilità;
 - b) per il recupero dell'attività agricola avente una significativa funzione storico-paesaggistica e socio-economica, nelle aree di estensione tale da interrompere la continuità del bosco, che risultino prive di copertura arborea e arbustiva da almeno quindici anni, a causa di avversità biotiche, abiotiche o eventi accidentali ad esclusione degli incendi boschivi di cui alla legge 21 novembre 2000, n. 353.
- 3. Nei casi di cui al comma 2, il rimboschimento compensativo, da effettuarsi con le modalità previste dall'art. 83, deve essere pari al doppio della superficie trasformata. L'area oggetto del rimboschimento compensativo è assoggettata al vincolo di cui all'art. 54 del Regio Decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, con provvedimento dell'articolazione amministrativa competente in materia di forestazione che approva il cambio di destinazione d'uso. Il rimboschimento è soggetto alle disposizioni di cui al Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

Art. 85 – Trasformazione della destinazione d'uso dei terreni saldi non boschivi

1. Si considera mutamento di destinazione d'uso dei terreni sottoposti a vincolo idrogeologico, il mutamento della destinazione d'uso dei terreni saldi vincolati non boschivi, come definito all'art. 80, comma 1, qualunque sia la destinazione attuale degli stessi, attuata con la realizzazione di opere costruttive quali edifici, annessi agricoli, strade, piazzali.
2. Gli interventi di trasformazione dei terreni saldi vincolati in terreni soggetti a periodica lavorazione, richiedono l'autorizzazione dell'articolazione amministrativa competente in materia di forestazione.
3. La domanda, corredata dal relativo progetto deve essere inoltrata all'articolazione amministrativa competente in materia di forestazione che ne cura l'istruttoria e il successivo inoltro al Comune in cui è sito il fondo, ai fini della pubblicazione nell'Albo pretorio del medesimo Comune per quindici giorni consecutivi. Nei successivi otto giorni dalla scadenza del periodo di pubblicazione, il Comune provvede alla restituzione degli atti all'articolazione amministrativa competente in materia di forestazione con le opposizioni eventualmente proposte e con le sue osservazioni, unitamente all'attestazione di avvenuta pubblicazione.
4. La domanda è corredata da una relazione Tecnica Agronomica, dalla corografia, dal certificato catastale e dalla mappa catastale dei terreni interessati, con l'indicazione della pendenza e delle opere da realizzare queste ultime al fine di prevenire eventuali danni derivanti dalla trasformazione. L'articolazione amministrativa competente in materia di forestazione provvede alla definizione dell'istruttoria e all'adozione del provvedimento.

TITOLO V - MOVIMENTI DI TERRA**Capo I – TIPOLOGIA DI INTERVENTI****Art. 86 – Movimenti Terra**

1. Per gli interventi e le attività che comportano movimenti terra in aree costituenti bosco, terreni abbandonati o incolti è necessaria l'autorizzazione prevista dagli articoli 7 e ss. del Regio Decreto 3267/1923. Il rilascio dell'autorizzazione spetta all'articolazione amministrativa competente in materia di forestazione.
2. Ai sensi dell'art. 3, comma 1, della legge regionale 4 agosto 2022, n. 30, per gli interventi e le attività che comportano, in aree agricole non boscate, movimenti terra $\leq 500,00$ mc compete ai Comuni il rilascio dell'autorizzazione in materia di vincolo idrogeologico di cui al Regio Decreto n. 3267/1923.
3. Nelle medesime aree di cui al comma 2, per gli interventi e le attività che comportano movimenti terra $> 500,00$ mc l'autorizzazione è rilasciata dall'articolazione amministrativa competente in materia di forestazione.
4. Le richieste di autorizzazione devono riferirsi all'intera opera e non a stralci della stessa, affinché si possa effettuare una reale e completa valutazione in via preventiva.
5. L'istanza, redatta secondo lo schema di cui all'Allegato L e corredata dalla documentazione e dagli elaborati tecnici indicati nell'Allegato M, è presentata all'Ufficio Tecnico del Comune competente territorialmente, ovvero allo Sportello Unico ove già istituito.
6. Nei casi di cui ai commi 1 e 3, l'Ufficio Tecnico del Comune competente territorialmente o lo Sportello Unico ove già istituito, provvede all'istruttoria di competenza e al rilascio del parere di pre-fattibilità e la trasmette all'articolazione amministrativa competente in materia di forestazione per il prosieguo dell'istruttoria.
7. Eventuali osservazioni presentate in sede di parere di pre-fattibilità urbanistica costituiscono elemento di valutazione istruttoria e di esse si tiene conto nelle motivazioni del provvedimento finale.
8. L'articolazione amministrativa competente in materia di forestazione, previa istruttoria tecnica, rilascia il proprio parere di competenza entro sessanta giorni.
9. Qualora siano richiesti chiarimenti o documentazione integrativa il termine di cui al comma 8 è sospeso solo una volta e per un tempo massimo di venti giorni. Decorso tale termine, in assenza

di riscontro, all'interessato è notificato il preavviso di rigetto dell'istanza ai sensi dell'art. 10 bis della Legge n. 241/1990.

10. Il parere, unitamente agli elaborati progettuali ed al titolo edilizio, sono custoditi presso la sede dei lavori ed esibiti in caso di controllo agli organi deputati.

Art. 87 – Imposizione di rimessa in pristino

1. Chiunque esegua opere in assenza di parere in materia di vincolo idrogeologico o in caso di mancato rispetto delle prescrizioni ivi contenute, è tenuto, alla rimessa in pristino dei luoghi o al loro riassetto secondo profili di equilibrio o, comunque, di sicurezza.

Art. 88 – Ripristino attività agropastorali

1. L'autorizzazione a ripristinare attività agricole e pastorali nelle superfici di cui all'art. 23, comma 8, della legge regionale n. 45/2012 è rilasciata, ricorrendo le condizioni stabilite nel medesimo comma, dall'articolazione amministrativa competente in materia di forestazione, entro trenta giorni dalla presentazione di apposita istanza corredata dalla documentazione indicata nell'Allegato G.

Art. 89 – Lavori pubblici di "pronto intervento"

1. I lavori di "pronto intervento" si configurano come interventi di carattere inderogabile e urgente ai sensi dell'articolo 140 del Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, da realizzare al verificarsi di eventi di danno o di pericolo, imprevisi o imprevedibili idonei a determinare un concreto pregiudizio ad opere e strutture pubbliche o di pubblica utilità.
2. Gli enti attuatori dei lavori di cui al comma 1, prima dell'inizio dei lavori, inviano la comunicazione all'articolazione amministrativa competente in materia di forestazione e ai Carabinieri Forestali.

Art. 90 – Interventi di regimazione idraulica negli alvei demaniali dei corsi d'acqua regionali

1. I terreni laterali ai fiumi ed ai torrenti sono esclusi dalla normativa del vincolo idrogeologico in base all'art. 18 del Regio decreto 16 maggio 1926, n. 1126. Per essi valgono le disposizioni degli artt. 96 e 97 del Testo unico sulle opere idrauliche, approvato con Regio decreto 25 luglio 1904, n. 523.
2. Ogni opera, piantagione o movimento di terra da effettuarsi negli alvei demaniali dei corsi d'acqua di competenza regionale é soggetto esclusivamente alla autorizzazione preventiva ed agli accertamenti del Dipartimento regionale competente in materia di demanio fluviale.

Art. 91 – Opere di difesa idraulica ed idrogeologica. Manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere esistenti di regimazione idraulica o idraulico-forestale

1. Le opere di cui al presente articolo, promosse dalla Regione, dagli Enti strumentali della Regione Calabria competenti in materia di foreste e forestazione o dalla Città Metropolitana e dalle Province sul territorio di competenza, costituiscono interventi di difesa e miglioramento dell'assetto idraulico e idrogeologico e, come tali possono essere eseguite previa comunicazione di inizio attività da trasmettere almeno 30 giorni prima all'articolazione amministrativa competente in materia di forestazione.

Art. 92 – Esercizio di cave e miniere

1. Nei terreni sottoposti a vincolo idrogeologico ai sensi del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267 l'apertura e l'ampliamento di cave di pietra e di altri materiali inerti, nonché l'apertura delle

miniere non possono essere autorizzate in assenza del necessario parere dell'articolazione amministrativa competente in materia di forestazione.

Art.93 – Lavorazione del terreno in zona acclive

1. I terreni agrari in zone acclivi con una pendenza media superiore al 30% devono essere coltivati rispettando le norme delle buone conduzioni agronomiche e ambientali al fine di evitare i danni di cui all'art. 1 del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267 e per assicurare la regimazione delle acque meteoriche, la salvaguardia della stabilità dei versanti e la conservazione del suolo, secondo i criteri di buona pratica agronomica. In ogni caso, la lavorazione è soggetta alle seguenti limitazioni:
 - a) la profondità massima non deve essere maggiore di 80 cm;
 - b) il terreno deve rimanere saldo per una fascia di almeno 2 m di larghezza, fatte salve comunque le norme di polizia idraulica, su ambo i lati di scarpate stradali, argini dei fossi e dei corsi d'acqua, calanchi, incisioni naturali da cui possono verificarsi o innestarsi fenomeni di dissesto;
 - c) dopo ogni lavorazione del terreno deve essere creata una adeguata rete di canali di scolo per convogliare le acque di scorrimento superficiale verso impluvi naturali in modo da evitare fenomeni di ristagno di acqua o di erosione dei terreni ed impedire danni a terreni limitrofi e infrastrutture pubbliche e private. Tale rete di canali deve essere mantenuta in efficienza funzionale fino alla successiva lavorazione;
 - d) nel rispetto della buona pratica agronomica ed ambientale sono mantenuti integri e funzionali i terrazzamenti, i ciglionamenti, i muri di contenimento a secco, nonché ogni altra opera di sistemazione idraulico-agraria.
2. In caso di violazioni alle disposizioni del presente articolo si applicano le sanzioni previste nell'Allegato F.

Art. 94 – Gestione delle terre e rocce da scavo

1. La gestione delle terre e rocce da scavo provenienti dalle attività connesse alla realizzazione di lavori e opere pubbliche o private, che comportano la movimentazione di terreno deve essere conforme alla normativa vigente in materia.
2. Il terreno di risulta proveniente da scavi può essere conguagliato in loco per la risistemazione dell'area oggetto dei lavori, purché non si determinino modificazioni di assetto o pendenza dei terreni e si provveda all'idoneo compattamento ed inerbimento del terreno stesso, evitando fenomeni erosivi o di ristagno delle acque. Il terreno e le rocce da scavo sono riposte negli scavi, garantendo la naturale permeabilità del sito ed evitando fenomeni di impermeabilizzazione o ruscellamento superficiale. Se necessario viene effettuato un drenaggio del pendio e/o opportune canalizzazioni superficiali. Il terreno di risulta non utilizzato sulla stessa particella interessata da interventi dovrà essere avviato e smaltito in discarica autorizzata.
3. Durante le fasi di cantiere eventuali depositi temporanei di terre e rocce devono essere effettuati in modo da evitare fenomeni di ristagno delle acque. I depositi non devono essere collocati all'interno di impluvi o fossi e devono essere mantenuti a congrua distanza da corsi d'acqua permanenti. E' fatto divieto di scaricare materiale terroso o lapideo all'interno o sulle sponde di qualsiasi corso d'acqua anche a carattere stagionale. I depositi non devono inoltre essere posti in prossimità di fronti di scavo, al fine di evitare sovraccarichi sui fronti stessi.
4. Le norme del presente articolo non si applicano:
 - a) ai terreni e alle rocce da scavo provenienti dalle attività di cava o miniera (materia di rifiuti da attività estrattiva);
 - b) ai terreni e alle rocce da scavo che derivano da aree contenenti terreni oggetto di interventi di bonifica ai sensi del Titolo V, Parte IV del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" o da aree comprese all'interno di siti contaminati.

Art. 95 – Regimazione delle acque

1. Tutte le acque provenienti da fabbricati, da altri manufatti e da aree comunque trasformate, devono essere raccolte, canalizzate e smaltite, senza determinare fenomeni di erosione dei terreni o di ristagno delle acque.
2. Al di fuori dei casi espressamente autorizzati, è vietato:
 - a) modificare impluvi, fossi o canali;
 - b) modificare l'assetto delle sponde o degli argini di corsi d'acqua naturali o artificiali;
 - c) immettere acque superficiali o di scarico nel suolo o nel sottosuolo mediante impianti di sub-irrigazione o di dispersione o altre opere;
 - d) effettuare emungimenti delle acque sotterranee.
3. Per l'esecuzione degli interventi di cui ai commi 1 e 2, sono effettuate verifiche ed indagini preliminari per valutare la compatibilità idrogeologica degli interventi stessi riportate nella relazione costituente parte integrante della progettazione delle opere, graduate in relazione all'entità dell'intervento.
4. Durante l'esecuzione di opere o movimenti di terra di qualsiasi entità non devono essere creati ostacoli al normale deflusso delle acque meteoriche e deve essere sempre assicurata la corretta regimazione delle acque, al fine di evitare fenomeni di ristagno o di erosione nell'area oggetto dei lavori e nei terreni limitrofi.

Art. 96 – Efficacia temporale dei pareri e delle comunicazioni

1. I pareri e le comunicazioni relative ad opere o lavori per i quali è richiesto anche il rilascio del titolo autorizzatorio secondo le disposizioni in materia urbanistica e paesaggistica sono validi fino alla scadenza del medesimo, a meno che nel parere relativo al vincolo idrogeologico sia indicata una scadenza inferiore.
2. Nei casi diversi da quelli di cui al comma 1, sono stabiliti i seguenti termini di validità temporale:
 - a) la comunicazione di cui all'art. 89 è valida per un anno, prorogabile, in casi eccezionali e adeguatamente motivati, per un ulteriore anno dalla scadenza;
 - b) i pareri di cui agli articoli 86 sono validi per tre anni, prorogabili, in casi eccezionali e adeguatamente motivati, per un massimo di ulteriori due anni.
3. Nei casi di cui al comma 2 la richiesta di proroga è presentata almeno trenta giorni prima della scadenza. Nell'atto con cui viene concessa la proroga possono essere impartite ulteriori prescrizioni per l'esecuzione dei lavori in relazione allo stato di avanzamento degli stessi e alle condizioni dei luoghi.
4. Qualora durante l'esecuzione dei lavori si verificano fenomeni di instabilità dei terreni, turbative della circolazione delle acque o modificazioni dello stato vegetativo dei soprassuoli forestali o vi sia l'esigenza di adeguare la conduzione dei lavori alle particolari condizioni dei luoghi, l'articolazione amministrativa competente in materia di forestazione può impartire ulteriori prescrizioni, sospendere i lavori o revocare le autorizzazioni. Tali provvedimenti si applicano anche ai lavori o alle opere soggetti a comunicazione o eseguibili senza autorizzazione ai sensi del presente regolamento.
5. Quando si rendano necessarie varianti rispetto ai progetti, ai lavori o alle modalità di esecuzione degli stessi già autorizzati, gli interessati devono acquisire un nuovo parere secondo le procedure e le modalità definite dal presente regolamento.

TITOLO VI - TARIFFARIO VINCOLO IDROGEOLOGICO FORESTALE**Capo I – TARIFFARIO****Art. 97 – Tariffario vincolo idrogeologico e forestale Determinazione delle tariffe**

1. Le spese occorrenti per l'effettuazione dei rilievi, accertamenti e sopralluoghi necessari per l'istruttoria delle istanze ai fini del rilascio del nulla osta idrogeologico sono a totale carico del beneficiario e sono quantificate sulla base delle tariffe di cui all'Allegato D.

TITOLO VII - NORME PER TERRENI TENUTI IN OCCUPAZIONE TEMPORANEA

Capo I - RICONSEGNA DEI RIMBOSCHIMENTI E TERRENI RINSALDATI

Art. 98 – Oggetto

1. Il presente capo disciplina le modalità di riconsegna dei terreni rimboschiti in stato di occupazione temporanea, ai sensi del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267 (Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani) e del Regio Decreto 16 maggio 1926, n. 1126 (Approvazione del regolamento per l'applicazione del Regio Decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, concernente il riordinamento e la riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani) in attuazione dell'art. 24 della legge regionale 12 ottobre 2012, n. 45 (Gestione, tutela e valorizzazione del patrimonio forestale regionale).

Art. 99 – Procedure per la restituzione dei terreni in occupazione

1. L'articolazione amministrativa competente in materia di forestazione acquisisce dall'ente che ha realizzato gli interventi, oppure dall'ente occupante, gli elenchi dei terreni in occupazione da restituire, distinti per comune, foglio, particella, superficie e uso del suolo.
2. Gli elenchi di cui al comma 1 sono pubblicati per trenta giorni nell'Albo pretorio dei Comuni nei quali sono situati i terreni. Nei successivi trenta giorni gli interessati alla restituzione possono presentare osservazioni ed eventuali opposizioni. I Comuni trasmettono all'ente occupante, nel termine di dieci giorni, gli elenchi e le eventuali osservazioni e opposizioni formulate, sulla cui base l'ente che ha realizzato gli interventi, o l'ente occupante dei terreni, predispone una relazione da sottoporre all'articolazione amministrativa competente in materia di forestazione entro i successivi dieci giorni.
3. L'articolazione amministrativa competente in materia di forestazione, in seguito alla valutazione della relazione, procede all'approvazione dell'elenco dei terreni da restituire.
4. L'ente occupante dei terreni, trasmette all'articolazione amministrativa competente in materia di forestazione:
 - a) l'elenco delle aree da restituire;
 - b) la dichiarazione di compiutezza dei lavori di sistemazione idraulico-forestale (terreni rinsaldati e terreni rimboschiti) (Allegato H);
 - c) il piano di coltura e conservazione (Allegato I);
5. L'articolazione amministrativa competente in materia di forestazione approva il piano di coltura e conservazione di cui al comma 4, lett. c), a seguito della quale l'ente occupante trasmette la comunicazione di avvio del procedimento di riconsegna al proprietario e al Comune competente per territorio per la pubblicazione nell'Albo pretorio per trenta giorni consecutivi.
6. I proprietari dei terreni di cui all'elenco approvato o loro aventi causa, invitati a prendere in consegna le superfici occupate, producono la seguente documentazione:
 - a) titolo di proprietà dell'originario richiedente o, nel caso di aventi causa, documentazione idonea a dimostrarne la titolarità;
 - b) valido documento di riconoscimento;
 - c) eventuale documentazione tecnica e amministrativa in possesso dell'istante, relativa all'occupazione avvenuta in regime temporaneo, ai sensi del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267 e Regio decreto 16 maggio 1926, n. 1126.
7. L'ente occupante, acquisita la documentazione di cui al comma 6, redige il verbale di riconsegna dei terreni in occupazione (Allegato J) da sottoscrivere congiuntamente ai legittimi proprietari o loro aventi causa e successivamente trasmette copia degli atti di riconsegna all'articolazione amministrativa competente in materia di forestazione.

8. Qualora il proprietario, o suo avente causa, sebbene invitato, non si presenti per la riconsegna o non sottoscrive il verbale di riconsegna dei terreni in occupazione indicandone le motivazioni, il verbale è inviato al Comune e pubblicato nell'Albo pretorio per quindici giorni. Decorso tale termine ed esaminate le eventuali osservazioni presentate, l'articolazione amministrativa competente in materia di forestazione adotta il provvedimento.
9. Nel caso di rinuncia del proprietario alla riconsegna dei terreni in occupazione, salve le determinazioni dell'articolazione amministrativa competente in materia di forestazione sulle eventuali osservazioni, la riconsegna si considera eseguita e diventa definitiva rispetto a tutti proprietari o possessori e cessa qualunque obbligo dell'ente occupante e della Regione al pagamento delle indennità di occupazione.
10. In caso di fondi rimboschiti il proprietario o suo avente causa che rinuncia a favore della Regione presenta una dichiarazione al momento della riconsegna che indica il prezzo di cessione. La Regione si esprime sull'offerta pervenuta. Fino all'adozione del provvedimento rimangono a carico del proprietario o aventi causa gli obblighi derivanti dalla riconsegna. La Regione procede mediante accordo bonario all'acquisizione del fondo. In ogni caso, il prezzo di acquisto non può superare il valore di espropriazione. Nel caso in cui non si raggiunga l'accordo, l'ente occupante può continuare a mantenere il bosco ponendo a carico del proprietario le spese di gestione ai sensi dell'art. 72 del Regio decreto 16 maggio 1926, n. 1126.
11. Tutti gli enti gestori sono tenuti a completare le attività di propria competenza entro un anno dall'entrata in vigore del presente regolamento, al fine di consentire l'espletamento da parte della Regione delle attività necessarie per la restituzione dei terreni oggetto di occupazione.

TITOLO VIII – SANZIONI

Capo I – SANZIONI

Art. 100 – Sanzioni

1. Ai sensi del Titolo V del Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 la Regione è titolare delle funzioni di polizia amministrativa nelle materie ad essa trasferite e attribuite dallo Stato.
2. Le competenze amministrative in materia di sanzioni per le violazioni delle disposizioni contenute nel presente regolamento sono attribuite all'articolazione amministrativa competente in materia di forestazione nel rispetto delle procedure previste dalla legge 24 novembre 1981, n. 689 e dalla normativa regionale vigente.
3. Nella tabella A di cui all'Allegato F sono individuate le tariffe per l'applicazione delle sanzioni amministrative relative ai valori delle piante e parti di piante di alto fusto, o destinate a crescere ad alto fusto, esistenti nelle fustaie e nei cedui, e tagliate in violazione alle presenti norme.
4. Nella tabella B di cui all'Allegato F sono individuate le tariffe per l'applicazione delle sanzioni amministrative relative ai valori dei prodotti utilizzati in violazione delle presenti norme nei boschi cedui, esclusi i prodotti contemplati nella tabella A, nonché la tariffa per l'applicazione del valore del fieno normale e dei cespuglietti di erica.
5. La mancata esibizione dei provvedimenti autorizzatori comporta la sospensione dei medesimi fino al momento della loro successiva esibizione e l'applicazione della sanzione amministrativa di cui all'art. 3 della legge 9 ottobre 1967, n. 950.
6. In caso di movimenti di terra eseguiti in aree gravate da vincolo idrogeologico, in assenza o in difformità dell'autorizzazione o parere, si applica la sanzione amministrativa prevista dall'art. 24 del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267.
7. In presenza di danni accertati all'assetto idrogeologico dei luoghi, anche dovuti al mancato rispetto di prescrizioni specifiche contenute nell'atto autorizzativo, l'articolazione amministrativa competente in materia di forestazione può ordinare l'esecuzione di lavori di ripristino o il loro riassetto.

TITOLO IX - GESTIONE ISTANZE DI AUTORIZZAZIONE**Capo I – GESTIONE PROCEDIMENTI INFORMATIZZATA*****Art. 101 – Gestione Procedimenti¹⁹***

1. Il presente regolamento detta inoltre le linee guida per il funzionamento della piattaforma informatica denominata con l'acronimo VIDRO. Le procedure sono descritte nel portale dell'articolazione amministrativa competente in materia di forestazione, per il tramite del manuale applicativo, parte integrante del software, a cui si rimanda per quanto non disposto nel presente regolamento.
2. *Per garantire la tracciabilità e la gestione del materiale legnoso, dalla sua origine nel bosco fino alla lavorazione e utilizzazione finale, è richiesta, da parte dell'articolazione amministrativa competente in materia di forestazione, a tutti i soggetti coinvolti nel ciclo di trasformazione, la rendicontazione del legname trasformato all'interno delle filiere forestali.²⁰*

TITOLO X - NORME FINALI e TRANSITORIE**Capo I – NORME FINALI E TRANSITORIE*****Art. 102 – Norme transitorie***

1. Per i procedimenti amministrativi, avviati su istanza di parte ma non ancora conclusi alla data di entrata in vigore del presente regolamento, continuano ad applicarsi le prescrizioni di massima e di polizia forestale, nonché il Regolamento per la gestione dei boschi governati a ceduo in Calabria 10 giugno 2015, n. 9.
2. Per quanto non disciplinato dal presente regolamento si applica la normativa regionale, nazionale e dell'Unione Europea vigente in materia.

Art. 103 – Abrogazioni

1. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, fatto salvo quanto previsto all'art. 102, comma 1, sono abrogati il Regolamento regionale n. 8/2015 "Albo regionale delle imprese forestali", il Regolamento per la gestione dei boschi governati a ceduo in Calabria n. 9/2015, il Regolamento regionale n. 2/2020 "Regolamento di attuazione della legge regionale 18 ottobre 2012, n. 45 "Gestione, tutela e valorizzazione del patrimonio forestale regionale".
2. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, fatto salvo quanto previsto all'art. 102 comma 1, cessano di avere efficacia le prescrizioni di massima di polizia forestale approvate con deliberazioni della giunta regionale.

Art. 104 – Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria.

¹⁹ L'art. 9, comma 1, lett. a), del Regolamento regionale n. 6 del 5 agosto 2025 ha soppresso la parola "VIDRO".

²⁰ Comma inserito dall'art. 9, comma 1, lett. b), del Regolamento regionale n. 6 del 5 agosto 2025.

TITOLO XI – ALLEGATI

Allegato A - Albo regionale imprese Forestali

Allegato B - Martello Forestale

Allegato C - Elaborati progettuali

Allegato D - Tariffario Vincolo idrogeologico per il rilascio dei titoli autorizzatori di competenza della Regione

Allegato E - Specie arboree forestali autoctone utilizzabili per nuovi impianti di forestazione e imboscamento in Calabria

Allegato F - Sanzioni in aree sottoposte a vincolo idrogeologico

Allegato G - Elenco documentazione ed elaborati essenziali ripristino attività agropastorali

Allegato H - Schema dichiarazione di compiutezza lavori di sistemazione idraulico-forestale (relazione di collaudo terreni rinsaldati e terreni rimboschiti)

Allegato I - Schema Piano di coltura e conservazione

Allegato J - Schema Verbale di riconsegna terreni rimboschiti

Allegato K - Criteri e modalità tecniche per il controllo della provenienza e certificazione del materiale forestale di moltiplicazione

Allegato L – Istanza di movimenti terra in terreni sottoposti a vincolo idrogeologico da attuare mediante realizzazione di opere di trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio

Allegato M - Elenco documentazione ed elaborati essenziali per movimenti terra